reg. ecou. n° 8909

MOD. XXX. 3. 3

FONTI E STUDI

DI

Storia legislazione e tecnica degli archivi moderni

Direttore: ANTONINO LOMBARDO

III

GIORGIO CENCETTI

ARCHIVIO
BIBLIOTECA
DI STATO
PALERMO
21
VII
B
7

SCRITTI ARCHIVISTICI

ARCHIVIO DI STATO
PALERMO

ARCHIVIO DI STATO
Classe X N. Posizione 2.
Protocollo 338
Palermo 7 FEB. 1978

IL CENTRO DI RICERCA EDITORE
ROMA - 1970

INDICE

Premessa . . . . . Pag. 5

DISCORSO PRELIMINARE

Archivi e Archivisti di ieri e di oggi . . . . . » 9

La Tecnica, la Storia e gli Archivi . . . . . » 19

PER UNA DOTTRINA ARCHIVISTICA

« Archivio » - Progetto di « Voce » per vocabolario, di Charles Samaran. Traduzione e osservazioni . . . . . » 29

Il fondamento teorico della dottrina archivistica . . . . . » 38

Sull'Archivio come « Universitas Rerum » . . . . . » 47

Inventario Bibliografico e Inventario Archivistico . . . . » 56

SCUOLE D'ARCHIVIO E PREPARAZIONE DELL'ARCHIVISTA

Archivi e Scuole d'Archivio dal 1765 al 1911 - I precedenti storici e legislativi di un discusso problema . . . . . » 73

Il problema delle Scuole d'Archivio . . . . . » 103

La preparazione dell'Archivista . . . . . » 135

SAGGI DI STORIA DEGLI ARCHIVI

Gli Archivi dell'antica Roma nell'età repubblicana . . . . » 171

Tabularium Principis . . . . . » 221

Camera Actorum Comunis Bononie . . . . . » 260

Documenti . . . . . » 279

I precedenti storici dell'Archivio Notarile a Bologna . . . » 300

ARCHIVIO

GLI ARCHIVI DELL'ANTICA ROMA NELL'ETA' REPUBBLICANA (*)

1. I manuali di archivistica generale sogliono fornire un certo numero di notizie intorno agli archivi nell'antica Roma: ma da una parte esse sono per lo piú sommarie e generiche, dall'altra sono trattate con lo stesso criterio slegato ed episodico con cui sono riportati gli accenni agli archivi dei Persiani o degli Hittiti: cronaca, cioè, non storia, se per storia si vuole intendere qualche cosa di diverso da una semplice enumerazione di notizie e di documenti.

È forse questa la ragione per cui in una recente sintesi dell'archivistica, d'altronde pregevole (1), si è potuto affermare che nell'antichità l'idea di archivio avesse il « senso piuttosto vago di raccolta di notizie d'ogni genere circa uno Stato, una città, una famiglia, ecc. », mentre, come fu osservato, almeno i giuristi romani, e sulle loro tracce quelli medioevali, danno un senso preciso, non solo all'idea, ma alla parola medesima (2), se non altro a partire da quando essa fu trasportata dalla lingua greca nella latina (3). Ritorniamo ora sulla questione, allo

(*) In *Archivi*, VII, 1940, pp. 7-47 [Anche qui, come faremo esplicitamente nel testo dell'articolo seguente, ci scusiamo presso i competenti di storia del diritto romano per gli ampi richiami che faremo a nozioni appartenenti al patrimonio comune di chiunque abbia una modesta conoscenza della loro disciplina].

(1) C. SAMARAN, *Archives*, in *Revue de Synthèse historique*, tome 58. Cfr. la mia traduzione, con osservazioni, in *Archivi*, a. V, fasc. 2, 1938, pag. 83 segg. [qui, pag. 29-37].

(2) Cfr. *Archivi*, cit., osservazione 1.

(3) Ciò avvenne, probabilmente, ai tempi di Giustiniano: l'inciso *archio forte vel grammatophylacio* nel testo di Ulpiano, fr. 9 §6 D. 48, 19 è certamente interpolato, cfr. RABEL in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, rom. Abt., XLV, 1925, pag. 530.

GLI ARCHIVI DELL'ANTICA ROMA NELL'ETA' REPUBBLICANA (*)

1. I manuali di archivistica generale sogliono fornire un certo numero di notizie intorno agli archivi nell'antica Roma: ma da una parte esse sono per lo piú sommarie e generiche, dall'altra sono trattate con lo stesso criterio slegato ed episodico con cui sono riportati gli accenni agli archivi dei Persiani o degli Hittiti: cronaca, cioè, non storia, se per storia si vuole intendere qualche cosa di diverso da una semplice enumerazione di notizie e di documenti.

È forse questa la ragione per cui in una recente sintesi dell'archivistica, d'altronde pregevole (1), si è potuto affermare che nell'antichità l'idea di archivio avesse il « senso piuttosto vago di raccolta di notizie d'ogni genere circa uno Stato, una città, una famiglia, ecc. », mentre, come fu osservato, almeno i giuristi romani, e sulle loro tracce quelli medioevali, danno un senso preciso, non solo all'idea, ma alla parola medesima (2), se non altro a partire da quando essa fu trasportata dalla lingua greca nella latina (3). Ritorniamo ora sulla questione, allo

(*) In *Archivi*, VII, 1940, pp. 7-47 [Anche qui, come faremo esplicitamente nel testo dell'articolo seguente, ci scusiamo presso i competenti di storia del diritto romano per gli ampi richiami che faremo a nozioni appartenenti al patrimonio comune di chiunque abbia una modesta conoscenza della loro disciplina].

(1) C. SAMARAN, *Archives*, in *Revue de Synthèse historique*, tome 58. Cfr. la mia traduzione, con osservazioni, in *Archivi*, a. V, fasc. 2, 1938, pag. 83 segg. [qui, pag. 29-37].

(2) Cfr. *Archivi*, cit., osservazione 1.

(3) Ciò avvenne, probabilmente, ai tempi di Giustiniano: l'inciso *archio forte vel grammatophylacio* nel testo di Ulpiano, fr. 9 §6 D. 48, 19 è certamente interpolato, cfr. RABEL in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung*, rom. Abt., XLV, 1925, pag. 530.

scopo di precisare ed allargare il nostro assunto, facendo tesoro del materiale copiosamente raccolto su questo argomento dagli studiosi di antichità e diritto pubblico romano (4), per elaborarlo da un punto di vista strettamente archivistico. Ragioni di spazio non ci permettono di estendere il nostro studio a tutta l'età romana e a tutti gli archivi: lasceremo quindi da parte gli archivi non pubblici e l'età imperiale, riservandoci di trattare altrove l'argomento in modo completo.

Non ripeteremo la trita affermazione che appena nell'amministrazione, romana o non romana che fosse, e in genere nei rapporti giuridici ed economici, si cominciò ad usare la scrittura, súbito nacquero necessariamente gli archivi: ciò ci riporterebbe ai primissimi tempi della repubblica, se non anche a quelli del regno per i quali, nonché gli istituti amministrativi, sono per lo piú controversi ed opinabili anche quelli giuridici e politici. Limitandoci, invece, a tempi piú sicuramente docu-

(4) Utili per questa ricostruzione storico-archivistica sono tutti i trattati di diritto pubblico romano e di storia dell'amministrazione, soprattutto il MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, nello *Handbuch* suo e del MARQUARDT, che citeremo dalla traduzione francese, aggiornata (soprattutto nelle note) e piú facilmente reperibile nelle nostre biblioteche. Prezioso è poi l'ausilio del PAULY-WISSOWA, *Realencyclopädie der classicher Altertumwissenschaft*, ove si possono consultare con grande profitto soprattutto le voci: *Archive, del* DZIATZKO; *Commentarii, del* PREMERSTEIN; *Tabulae publicae*, del KORNEMANN; *Tabularium*, del SACHERS, le ultime piú aggiornate delle prime. Utile anche, soprattutto per la chiarezza dell'esposizione, la voce *Tabularium*, del LAFAYE, nel DAREMBERG-SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, V, pp. 114-119. Degli archivi romani nel periodo repubblicano parlano espressamente RICHTER, *De tabulariis urbis Romae*, Lipsia, 1736 (introvabile nelle nostre biblioteche) e MOMMSEN, *Sui modi usati da' Romani per conservare e pubblicare le leggi ed i senatoconsulti*, in *Gesammelte Schriften*, III, Berlino, 1907, pagg. 290-313; il MOMMSEN però ha in séguito modificate alcune delle idee esposte in questo studio, cfr. *Dr. publ.*, VII, 198 segg. Agli archivi dell'epoca repubblicana fanno poi maggiori o minori riferimenti gli autori che si sono occupati dell'archivistica imperiale, che esamineremo diffusamente altrove: ci limiteremo qui a citare MEMELSDORFF. *De archiviis imperatorum romanorum, qualia fuerint usque ad Diocletiani aetatem*, Halle, 189; PETER, *Geschichtliche Litteratur über die römischen Kaiserzeit*, Lipsia, 1897, I, 203 e segg.; STEINWENTER, *Beiträge zum öffentliche Urkundenwesen der Romer*, Monaco, 1915. Altri studi che direttamente o indirettamente possono servire alla storia dell'archivistica romana saranno indicati via via in nota.

mentati, come quelli degli ultimi secoli della repubblica, cercheremo brevemente di elencare quali siano le principali magistrature dalla cui attività poteva nascere un archivio, esaminandone *pro posse*, e nei limiti di quanto sia sufficiente al nostro scopo, i modi di funzionare, col che saranno giustificati storicamente i principali archivi esistenti in Roma alla fine della repubblica e al principio dell'impero, dei quali ci occuperemo poi in modo speciale. Con ciò crediamo di mantenerci rigorosamente fedeli al cosí detto metodo storico dell'archivistica, per il quale, in sostanza, tutti i modi di studiare gli archivi son buoni, tranne uno: quello di considerarli oggettivamente come raccolte o collezioni di *cose* senza vita, detriti di secoli irrimediabilmente passati.

2. Prima però di esaminare la produzione degli archivi e gli archivi medesimi, gioverà farci un'idea del genere degli atti nei quali si manifestava l'attività ufficiale dei magistrati, che passavano poi a costituire le serie d'archivio. Trascureremo anche stavolta il periodo piú antico, per il quale la scarsezza dei documenti non ci permette una visione storica sicura, e ci fermeremo senz'altro ai tardi tempi repubblicani, in cui l'amministrazione era ormai perfezionata.

Nessuna norma, in genere, imponeva la scrittura nell'amministrazione: ma evidentemente già dai tempi in cui il *nomen* e la *ditio* di Roma si erano estesi all'Italia, all'Africa, alla Grecia, a quel mezzo doverono ricorrere i reggitori dell'Urbe per far giungere i loro ordini nelle provincie. Non solo, ma anche nella città medesima, già nel secondo secolo a. C. la legge Ebuzia aveva iniziato il passaggio dalla procedura giudiziaria per *legis actiones*, la cui solennità escludeva qualsiasi uso della scrittura, alla procedura formulare, che tale uso presuppone se non altro nella formula con cui le parti sono rimesse *in iudicium* e nelle liste dei giudici (5).

(5) La necessità della scrittura si era già manifestata da secoli per quegli atti che dovevano avere effetti assai durevoli, come p. e. i trattati internazionali: ma essi si incidevano nel legno o nel bronzo *uti singuli* e non formavano quelle *serie* senza cui non è concepibile un archivio.

Ma a voce era data la sentenza, a voce in genere gli ordini dei magistrati, e la stessa pubblicazione delle leggi non consisteva in sostanza che nella *renuntiatio*: l'oralità, dunque, rimaneva la regola. Tuttavia, nessuno poteva impedire che i magistrati si servissero della scrittura come di un ausilio alla memoria, ed essi, infatti, vi ricorrevano, annotando per proprio conto tutto ciò che potesse esser loro utile: precedenti amministrativi, appunti di questioni trattate e da trattare, provvedimenti emanati, discussioni, votazioni, ecc.: attività documentaria utilissima e in certo modo già ufficiale, perché spiegata nell'esercizio e per l'esercizio di funzioni pubbliche, ma ancora non concepita dai Romani come compiuta dallo Stato medesimo per mezzo del magistrato, e riferita piuttosto al magistrato come privato (6): nulla di strano, perciò, se era conservata nel suo archivio familiare (7).

Documenti di questo genere si conservarono assai a lungo e sono ben noti a chiunque abbia un ricordo della storia romana: p. e. il famoso trattato con Cartagine, attribuito da Polibio al 509 a. C. (sulla sua data però cfr. PAIS, *Storia di Roma durante le guerre puniche*, Roma, 1927, vol. I, pag. 87 segg., e GIANNELLI, *Roma nell'età delle guerre puniche*, Bologna, 1938, pag. 45 segg., 289 segg., 334, con bibliogr.) e molti di questi antichissimi trattati si conservavano ancora alla fine della Repubblica: ORAZIO, Epist., II, I, 23-25 cita i *foedera regum vel Gabiis vel cum rigidis aequata Sabinis*. Anche la pubblicazione delle leggi era costituita, com'è noto, dalla semplice *renuntiatio* e non esigeva alcuna forma scritta: in qualche occasione le leggi erano incise in bronzo ed esposte (esempi noti, la *lex latina tabulae Bantinae*, C. I. L., I, 197 la *lex repetundarum* C. I. L., I, 198, la *lex agraria* C. I. L., I, 200 e in genere le leggi epigrafiche edite nel I volume del *Corpus Inscriptionum Latinarum*) ma ciò non ha rapporto alcuno con una conservazione archivistica in serie. Lo stesso discorso si può fare per tutti gli altri testi del genere conservati in iscrizioni, p. e per il senatoconsulto *de bacchanalibus*, C. I. L., I, 196, X, 104, cc.

(6) Cfr. per quanto sopra PREMERSTEIN, *Commentarii*, cit., col. 746.

(7) PREMERSTEIN, cit., col. 755; KORNEMANN, *Tabulae publicae*, cit., col. 1959; MOMMSEN, *Dr. publ.* IV, 37; cfr. i passi di Cicerone (*Pro Sulla*, 42), di Livio (VI, 1, 2), di Plinio (*Naturalis historia*, XXV, 7), di Festo (p. 356) che si sogliono citare a questo proposito. La conservazione privata dei τιμητικὰ ὑπομνήματα nei tempi antichi è attestata da DIONISIO, I, 74, 5, che si riferisce al censo del 392-93 a. C. (PREMERSTEIN, l. cit.): è possibile però che si tratti dei documenti preparatori, non delle liste: v. piú avanti, § 6.

Da questi appunti privati si svolge, però, man mano una vera documentazione dell'attività ufficiale dei magistrati. Già, certamente, negli ultimi secoli della repubblica, su essi aveva influito lo spirito pratico, metodico, ordinato, giuridico, che è connaturato al temperamento romano, e gli appunti slegati si erano trasformati in *commentarii*, che sono esplicitamente documentati, oltreché per i pontefici e gli altri collegi sacerdotali (8), per i consoli, per i proconsoli, per i questori, per il senato, ma dobbiamo supporre comuni a tutte le magistrature (9). Salvo che per quelli dei pontefici e per quelli di alcuni collegi sacerdotali (10), non ne abbiamo alcun esempio conservato, ma sia attraverso le citazioni letterarie sia per mezzo degli estratti dai commentari proconsolari, municipali e collegiali che ci sono forniti da iscrizioni e da papiri, possiamo avere un'idea sufficientemente precisa della loro composizione e anche della loro forma esterna (11).

Taluni di essi consistevano nella ordinata registrazione o, forse, raccolta di tutti i documenti concernenti l'attività pub-

(8) I frammenti conservati sono editi dal PREIBITSCH, *Fragmenta librorum pontificum*, Tilsitt, 1878, ma secondo MARQUARDT, *Le Culte chez les Romains*, II ed., Parigi, 1889, pag. 359 segg., non sono essi i veri *commentarii pontificum*.

(9) Cosí anche WILCKEN, Ὑπομνηματισμοί, in *Philologus*, vol. LIII, 1894, pag. 80 segg.: « überhaupt alle Beamten derartige [a quelli dello stratego di Ombi; v. avanti, nota 18] Geschaftsjournale geführt haben ». Alla fine della repubblica si trovano menzionati anche i *commentarii regum*, ma naturalmente sono una falsificazione: v. PREMERSTEIN, cit., coll. 728-29.

(10) Pei commentari dei pontefici, cfr. KORNEMANN, *Die älteste Form der Pontifikalannalen*, in *Klio*, XI, 1911, 245 segg.; id. *Der Priestercodex der Regia*, ecc., Dokotorenverzeichnis der philos. Fak. der Univ. Tübingen, 1910; pei commentari consolari, VARRONE, *De lingua latina*, VI, 9 segg.; per quelli del senato, v. avanti, § 4; pei commentari proconsolari (di Verre), CICERONE, *Verr.* III, 26.

(11) I commentari, del resto, non sono una specialità romana: anche i príncipi ellenistici avevano i loro ὑπομνηματισμοί, e il WILCKEN, op. cit., pag. 110 segg. non solo ne spiega la relazione con le ἐφημερίδες, dalle quali forse dipendono gli *acta diurna* (giornali) *populi romani* e soprattutto i giornali degli imperatori, ma mostra, a pag. 120 segg., come quelli di Alessandro Magno abbiano servito di fonte per i suoi storici: anzi, per mezzo del confronto di passi paralleli di Arriano e di Plutarco ne tenta una parziale ricostruzione.

blica del magistrato: così, per esempio, a Caere si conservavano le decisioni dell'*ordo* e la corrispondenza relativa, in ordine cronologico, giorno per giorno (12), e similmente ad Oropo gli atti relativi alla esenzione dai tributi della terra concessa al dio Amfiarao e alla contestazione giudiziale di quella esenzione, avvenuta nel 73 a. C. (13). Talvolta, invece, sono redatti in forma narrativa, a guisa di giornali o di annali, e questa era poi l'unica possibile per i commentari giudiziari. Tale ci è mostrata infatti dall'estratto di quello di Elvio Agrippa, proconsole della Sardegna nel 69 d. C. (14) e dai più tardi processi greco-egizi conservati nei papiri, p. e. da CPR I, 18, del 124 d. C. (15), da BGU I, 19, ecc.; esempi di simile redazione dei commentari anche per attività pubbliche non giudiziarie sono i famosi *c. de ludis*

(12) Cfr. l'estratto del *commentarium cottidianum* di quel municipio in C. I. L., XI, 3614, donde risultano: prima un decreto dei decurioni per la concessione di un terreno pubblico, del 113 d. C.; poi la lettera con cui i decurioni chiedono conferma di quel decreto al *curator*, del 15 agosto 113, infine la risposta di questo, del 12 settembre. La copia fu estratta il 13 giugno 114.

(13) *Inscr. Gr.*, VII, 413; si ha prima una lettera dei consoli agli Oropii, del 73, poi il processo davanti ai medesimi, del 14 ottobre di quell'anno, poi i documenti relativi: estratto del contratto coi pubblicani, sentenza di Silla con la conferma del senato, senatoconsulto del 16 ottobre 73. Tutta l'iscrizione, per la quale cfr. MOMMSEN, *Das Rechtsstreit zwischen Oropos und den römischen Steurpachten*, in *Gesammelte Schriften*, II, 495 segg., non è altro che un estratto dei commentari cittadini.

(14) C. I. L., X, 7852; cfr. MOMMSEN, *Decret des Proconsul von Sardinien L. Helvius Agrippa vom J.* 68 *n. Chr.*, in *Ges. Schr.*, II, 325 segg.

(15) Cfr. anche per questo MOMMSEN, *Aegyptischer Erbschaftprozess aus dem J.* 124 *n. Chr.*, in *Ges. Schr.* I, 445 segg. Il papiro è trascritto ἐκ τόμου [ὑπο]μνηματισμῶν [Β]λαισίου Μα[ρ]ιάνου ἐπάρχου σπείρης [π]ρώ[τ]ης Φλαυίας Κιλί[κ]ων [ἱ]ππικῆς, cioè dai protocolli tenuti dall'*actarius* di Blesio Mariano, prefetto della *cohors I Flavia Cilicum equitata*: dopo un breve riassunto delle allegazioni degli avvocati (...ρήτορος εἰπόντος ... ρήτορος ἀποκριναμένου) è riportato, in discorso diretto, lo svolgimento della discussione e la sentenza di Blesio, assistito dal νομικός Claudio Artemidoro; infine l'ordine d'inserire nei commentari la sentenza (ἐκέλευ[σα τήνδε τ]ὴν προ[φ]ορὰν ὑπομνηματισθῆναι) e la sottoscrizione dell'archivista (Κλαύδιος ...ν βιβλιοφύλαξ. Ὑπάρχει [=*asservatur*, scil. l'originale in archivio] e la data). Questo commentario si riferisce alla giurisdizione civile: per i commentari militari, v. VEGEZIO, *De re mil.*, II, 19 e cfr. KUBITSCHEK in PAULY-WISSOWA, *Realenc.*, voce *Acta*, col. 286.

saecularibus (C. I. L., VI, 877), che sono tenuti dai quindicemviri *sacris faciundis* (16); i così detti *acta* dei fratelli Arvali (C. I. L., VI, 2086) e, al di fuori dei collegi sacri, in epoca più tarda, gli ὑπομνηματισμοί romano-egizi di cui ha trattato il Wilcken (17), per esempio quelli dello stratego di Ombi, del 232 (18), che, sebbene cronologicamente fuori dei nostri limiti, si citano qui per gli opportuni confronti e per la possibilità che offrono di seguire completamente la documentazione, dalla sua prima formazione alla sua conservazione in archivio.

In una forma o nell'altra, questi commentari, costituendo spesso l'unica prova dell'attività ufficiale dei magistrati, vennero man mano considerati qualche cosa di piú che semplici carte private: all'epoca di Cicerone erano già ritenuti, probabilmente da lungo tempo, *tabulae publicae* (19) e questo carattere ufficiale ebbe la sua sanzione archivistica quando, negli ultimi anni della repubblica o nei primi anni dell'impero, fu reso obbligatorio il versamento di essi nei pubblici archivi, sicché ogni magi-

(16) Altro esempio dei commentari dei medesimi quindecemviri in C.I.L. VI, 2312.

(17) WILCKEN, in *Philologus*, cit., pag. 80 e segg.; altri, di collegi sacerdotali, KREBS, *Aus dem Tagebuch des römischen Oberpriester von Aegypten*, ibid., LIII, pag. 577 segg.

(18) Pap. Par. n. 69. Ne riportiamo un passo, con le integrazioni del WILCKEN, *Grïndzuge und Chrestomathie der Papyruskunde*, Lipsia, 1912, vol. I parte II, pag. 61, un poco diverse da quelle da lui già date in *Philologus*, cit., pag. 82: (*1ª mano*). 1. [Ὑπομνημ]ατισμοὶ Α[ὐ]ρ[η]ίου Λεοντᾶ στρατηγοῦ 2. [Ὀμβίτ]ου Ἐλεφαν[τίνης. 3. Lι]β Αὐτοκράτορος Κα[ίσαρος Μάρκου 4. Αὐρηλίου Σενέρου Ἀλεξάν[δρου Εὐσεβοῦς 5. Εὐτυ]χοῦς Σεβαστοῦ. 6. [Θὼδ α (*29 agosto 232*) ὁ] στρατηγὸς ὑπὸ νύκτα [... 7 ἐ]ν τῷ γυμνασίῳ ἅμα Αὐρ[ηλίῳ... 8. ἔ]στεψεν εἰς γυμνασιάρχ[ην Αὐρήλιον 9. Π]ελαιᾶν Ἁρπαήσιος Ἱερα[κος (?) καὶ ἔδυ 10. σ]εν ἔν τε τῷ Καισσρείῳ κα[ὶ ἐν τῷ γυ] 11. μνα σίῳ ἔνδα σπονδά[ς τε καὶ 12. δε]ήσεις ποιησάμενος ἀπ[εδήμησεν] 13. εἰς τὸν ἕτερον νομὸν Ὀμ[βίτην, ἔνδα τῶν 14. συ]νηθῶν ἱερουργιῶν Δι[ονύσῳ (?) 15. γε]νομένων. καί τῃ ἀγο[μένη κομα 16. σί]α τοῦ αὐτοῦ παρέτυχεν. (*2ª mano*) Α[νέγνων] 17. (*4ª mano*) Α[ὐρ]ήλιος Διονυσόδωρος ὑπηρέτες προδεὶ[ς δημοσίᾳ κατεχώρισα. 18. Lι]β Θὼδ β (= *30 agosto 232*). Su questo papiro e sulla sua forma di redazione e di archiviazione dovremo ritornare quando ci occuperemo dell'archivistica romana dell'epoca imperiale.

(19) CICERONE, *Pro Sulla*, 42, piú volte cit., v. avanti, nota 44; id. *Vat.* 34; *Pro Balbo*, 11.

strato, come ogni principe, succedeva al suo predecessore anche nelle scritture (20). Ciò tuttavia, se non obbligatorio, doveva essere frequente anche nei tempi precedenti.

I commentari, cosí quando erano considerati *tabulae pritae* come quando ebbero trattamento di carte di Stato, non erano, in fondo, che documentate relazioni e processi verbali della gestione di una carica. Carattere diverso ha invece la redazione in iscritto di « decreti, decisioni, deliberazioni di magistrati, di corpi amministrativi, di comuni e di corporazioni, in quanto riguardano particolari negozi pubblici », che sono detti *acta*, in contrapposto ai commentari, che, per usare anche qui le parole del De Ruggiero (21), « sono in generale le annotazioni inserite nei protocolli, registri e giornali, riguardanti avvenimenti, negozi, fatti e simili, in quanto essi entrano nella sfera d'azione di un pubblico ufficiale, di un corpo costituito o anche di un privato ». Negli *acta* v'è quindi manifestazione d'imperio, perché contengono un ordine, un comando, e proprio in quanto ordini e comandi li contengono: il loro scopo non è quello di conservare la memoria di un fatto, ma quello di assicurare l'esecuzione di un provvedimento. I commentarii hanno invece per fine precipuo la documentazione, e si limitano quindi alla relazione di una gestione: perciò, com'è stato giustamente osservato (22), possono anche riportare quegli *acta*, che in vario modo si ricolleghino a quella gestione, se non altro in quanto taluno dei negozi trattati doveva concludersi con un atto d'imperio o da un atto d'imperio dipendeva; ma non per questo il commentario perderà il suo carattere: anzi, sarà piuttosto degradato a documento o ad allegato l'ordine in esso inserito.

(20) PREMERSTEIN, cit., col. 756. Questo provvedimento è probabilmente da attribuirsi a Cesare, che vedremo istituire un apposito impiegato per i commentari del senato (v. avanti, § 4; cfr. altresí PETER, *Geschichtliche Litteratur über die römische Kaiserzeit*, Lipsia, 1897, I, 207): ma non bisogna dimenticare che, come anche vedremo piú avanti, l'*aerarium Saturni* già conservava gran copia di documenti pubblici.

(21) DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico*, II, 537. Esempio tipico di *acta* potrebbero essere i *libri sententiarum* del senato, nei quali i questori riunivano all'erario i senatoconsulti (v. avanti) e le serie dei plebisciti conservate in antico dagli edili nel tempio di Cerere sull'Aventino.

(22) DE RUGGIERO, loc. cit.

Simile inserzione era però frequente, e induceva spesso a considerare gli uni e gli altri come un'unica classe di scritture ufficiali, che si dicevano *acta* in senso generico e non propriamente tecnico, oppure *tabulae publicae*: nel linguaggio amministrativo greco, poi, la distinzione non si faceva neppure, e tutte le δημόσιαι δέλτοι erano dette ὑπομνηματισμοί, cioè commentari, o, meglio ancora, *memoriali* (23).

3. Negli *acta*, dunque, e nei commentari si concretavano documentariamente le varie attività dei magistrati e dei corpi legislativi e amministrativi: vediamo ora, prima di passare a un sommario esame degli archivi e della loro formazione presso le singole magistrature, quale fosse la forma materiale di questi documenti: esame necessario per non farsi un'idea errata degli uffici pubblici e dei depositi archivistici romani, immaginandoli in certo modo simili ai nostri.

La diversità dipende sopratutto dal materiale scrittorio. Com'è noto, il papiro non entrò in uso in Roma che ai tempi imperiali: nei tempi repubblicani si adoperavano le tavolette di legno, o imbiancate (λεύκωμα, *album*), e ci si scriveva sopra con l'inchiostro, o, soprattutto, cerate (*tabulae cerussatae, cerae*), e ci si scriveva sopra a graffio con lo stilo. Piú tavole erano riunite in *codices* (per uso non documentario, *pugillares*) che potevano essere dittici, trittici o polittici. La riunione era fatta con speciali accorgimenti perché ogni singola tavoletta potesse esser letta nel dritto e nel rovescio: ad Atene s'incastravano in un'asse girevole (24), a Roma, com'è noto, si preferiva unirle forando i margini di ciascuna di esse e facendo passare nei fori un filo che poi si annodava (25).

(23) Vedi ancora De Ruggiero, loc. cit.

(24) Wilhelm, *Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde*, nelle *Sonderschriften d. Oest. arch. Inst.*, VII, anno 242, cfr. Kornemann, cit., col. 1960; Gardthausen, *Griechische Paläographie*, 2ª ediz., Lipsia 1911, I, 126 segg. Le ἄξονες del Pritaneo non erano cerate, ma imbiancate e scritte con l'inchiostro, da dritto e da rovescio (σανίδες λελευκομέναι).

(25) Mommsen, in C. I. L. III, 921 segg; Zangemeister, ivi, IV, suppl., 278 segg.; De Petra, *Le tavolette cerate di Pompei*, ecc., in *Atti Lincei*, serie II, vol. III, parte III, Roma, 1876, pag. 152. Per i diversi modi di chiusura dei libelli, cfr. altresí Gardthausen, cit., I, 127 segg.

In simili tabelle, o piuttosto nei libelli con esse formati, si scrivevano cosí gli *acta* come i commentari, e tale uso si conservò a lungo in Roma (nel 73 a. C., come ha osservato il Kornemann (26), i commentari consolari sono in un documento greco ἡ τῶν ὑπομνηματισμῶν δέλτος). Allorché quei libelli erano depositati in archivio, sia che ciò avvenisse volta per volta, come pei senatoconsulti e per i documenti delle votazioni nei comizi, sia che il versamento fosse fatto tutto insieme, come doveva avvenire per i commentari dei magistrati uscenti di carica (27), gli archivisti li raccoglievano in uno o piú *codices*, sui quali annotavano la data, col solito sistema degli eponimi, il nome e la carica del magistrato versante e tutte le indicazioni necessarie per la collocazione in archivio e la facile identificazione del codice stesso in caso di ricerca, fra cui spesso anche i nomi dei magistrati preposti all'archivio, che ricevevano il versamento (28). Spesso quei codici, costituiti da materiale scrittorio piuttosto ingombrante, riuscivano molto grossi e pesanti, e allora talvolta si munivano di ganci, che servivano non solo per portarli piú comodamente, ma anche per conservarli appesi alle pareti, anziché deposti in scaffali (29).

(26) Op. cit., col. 960. Anche in tavole di legno sono le liste dei malpaghi dell'imposta provinciale ai tempi di Traiano, v. avanti, nota 29.

(27) Pei senatoconsulti e per le votazioni, cfr. MOMMSEN, *Droit public*, VI, I, 480; IV, 247; VII, 209 e vedi avanti. Per i versamenti alla scadenza, cfr. p. e. MOMMSEN, ivi, IV, 249 per le carte del censo e le liste delle imposte redatte dai censori: del resto, anche per questo v. avanti.

(28) Vedi p. e. alla nota 30 il codice di L. Elvio Agrippa, proconsole della Sardegna; inoltre C. I. L. XI, 3614, rr. 8-9: *L. Publio Celso II C. Clodio Crispino cos. idibus aprilibus, M. Pontio Celso dictatore, C. Suetonio Claudiano aedile iuri dicundo praefecto aerarii. Commentarium cottidianum municipii Caeritum* ecc., ove probabilmente fra le attribuzioni di Svetonio Claudiano è indicata quella di *praefectus aerario* perché tale carica doveva comportare anche la custodia dell'archivio. Queste indicazioni erano forse ripetute nell'*index* del codice o in luogo ove potessero leggersi senza doverlo aprire: cosí per lo meno faceva il banchiere L. Cecilio Giocondo a Pompei per i libelli conservati nel suo archivio, v. p. e. DE PETRA, cit., nn. 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 36 ecc. = C.I.L. IV, Suppl. I, 3340, II, VII, IX, XV, XII, XIII, XXII, XVII, ecc.

(29) KORNEMANN, cit., col. 1916; MOMMSEN, *Decret des Proconsuls von Sardinien*, ecc. in *Ges. Schr.*, II, 340-41. Riproduzione di un codice ansato (dalla *Notitia dignitatum*) in GARDTHAUSEN, cit. pag. 129 e altrove; codici d'archivio (registri di malpaghi dell'imposta) non ansati sono

Nell'interno di ogni codice, si numeravano le pagine, *cerae*, e le citazioni del contenuto si facevano appunto per mezzo di quella numerazione (30). Talvolta invece (e questo doveva avvenire specialmente per i commentari in forma narrativa) si numeravano i paragrafi (*capita*), indicati nella scrittura andando a capo, e la citazione allora si faceva appunto per *capita* oltre che per pagine (31). Quando i commentari erano in forma narrativa, gli atti che vi erano inseriti erano evidentemente copie; quando invece, accostandosi maggiormente per natura alle nostre serie archivistiche, erano formati dalla semplice giustapposizione degli atti spediti e ricevuti in virtú dell'esercizio della magistratura, essi dovevano contenere gli originali della corrispondenza in arrivo e le minute di quella in partenza; le serie di *acta*, se non si trattava, come noi non crediamo, di trascrizioni fatte dagli impiegati d'archivio, erano poi probabilmente sempre in originale: cosí i *libri sententiarum in senatu dictarum* (32).

rappresentati nel noto bassorilievo degli *anaglypha Traiani* al Foro Romano, frequentamente riprodotto, p. e in DUCATI, *L'arte in Roma dalle origini al sec. VIII*, Bologna, 1938, tav. CXXIII, 2. Già altre volte le *tabulae* dell'erario erano state usate come legna da ardere: p. e. nel conosciuto episodio della cremazione del cadavere di Clodio.

(30) C. I. L. X, 7852, r. 2 segg.: *Descriptum et recognitum ex codice ansato L. Helvi Agrippae proconsulis, quem protulit Cn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius, in quo scriptum fuit it quod infra scriptum est, tabula V, cera VIII et IX et* X. Per *cera* è usata la sigla C che MOMMSEN, *Ges. Schr.* II, 326, 341-42 aveva dapprima preferito interpretare *capite*, ricredendosi però piú tardi, v. *Ges. Schr.* II, 506. *Inscr. Graec.*, VII, 413, r. 57-59: ἐν τῶ συμβουλίῳ παρῆσαν οἱ αὖτοὶ ἐμ πραγμάτων συμβεβουλευμένων, δέλτῳ πρώτῃ κηρώματι τεσσαρεσκαιδεκάτῳ, ove δέλτος = *codex*. FLAVIO GIUSEPPE, *Ant. Iud*, 14, 21: δόγμα συγκλήτου ἐκ τοῦ ταμιείου ἀντιγεγραμμένων, ἐκ τῶν δέλτων τῶν δημοσίων τῶν ταμιευτικῶν, Κοΐντῳ Ῥουτιλίῳ Κοΐντῳ Κορνηλίῳ ταμίαις κατὰ πόλιν, δέλτῳ δευτέρᾳ, κηρώματι πρώτῳ ove la citazione del codice, anziché coi nomi dei consoli, eponimi, è fatta con quella dei magistrati preposti all'archivio, che hanno eseguita l'archiviazione del senatoconsulto.

(31) C. I. L. XI, 3614: dopo l'intestazione del codice (v. nota 28): *inde* (cioè a partire dal titolo) *pagina XXVII capite VI*; r. 15: *inde pagina altera* (evidentemente si è passati a un'altro volume del commentario) *capite primo*; r. 18: *inde pagina VIII capite primo.*

(32) Vedi avanti, § 4 e nota 37.

Del tutto diversi, naturalmente, divennero l'aspetto esterno delle serie e la pratica archivistica romana allorché ai *codices* di tavolette si sostituirono i rotoli di papiro: ma poiché ciò non accadde prima dei tempi imperiali, non spetta a noi di occuparcene qui.

4. Vediamo ora come si formavano gli archivi presso i magistrati e i corpi amministrativi piú importanti. Tutti sanno che nel periodo repubblicano di Roma se il potere legislativo spettava al popolo riunito nei comizi o alla plebe adunata nei concilii, in realtà la somma del potere politico era presso il senato, le cui decisioni non avevano veramente forza di legge, ma condizionavano le leggi medesime (che non potevano essere approvate senza *patrum auctoritas*) e costituivano ordini di tale efficacia che nessun magistrato avrebbe osato disobbedirvi.

Allorché si presentava una questione da definirsi con senatoconsulto, i magistrati che avevano il *ius agendi* o *referendi cum patribus* ponevano la questione medesima e ne proponevano la risoluzione; se essa era approvata in una delle forme volute dalla legge, *per discessionem*, cioè, o per votazione, dopo che l'adunanza era sciolta, il magistrato proponente aveva l'obbligo di redigerne per iscritto il testo, secondo un formulario costante, che è stato ricostruito dal Mommsen (33) e che presenta singolari analogie con quello delle riformagioni o provvigioni dei nostri Comuni medioevali (34). La tavola cosí redatta era poi, a cura sempre del magistrato proponente, portata ai questori urbani (*delatio ad aerarium*), cui era confidata la cura dell'archivio (35), i quali la sottoponevano a un controllo che con termine non classico si potrebbe dire *de veritate*, cioè indagavano

(33) *Droit public*, VII, 202 e segg.

(34) Come in essi, infatti, dopo la datazione v'è espressa la proposta (detta *posta* nella diplomatica medioevale) e poi la deliberazione (*reformatio* nel medioevo; espressa con un semplice *censuere* all'epoca romana), con la menzione del voto e dei testi. Naturalmente, vi sono anche differenze assai notevoli, ma lo schema è simile.

(35) La costituzione di uno Stato è tale che non è possibile studiare separatamente ciascun organo senza presupporre la contemporanea esistenza e conoscenza degli altri; il legame fra un ufficio e il suo archivio è poi addirittura inscindibile. Siamo perciò costretti, per un ufficio e

la concordanza dello scritto con la decisione resa in senato (36) e, se tutto era regolare, la riponevano nell'archivio (*ad aerarium referebant*). Le tavolette successivamente depositate da ciascun magistrato formavano cosí una serie, cui si dava anche unità materiale riunendo le *tabulae*, alla scadenza della carica del magistrato proponente, in uno o più *codices* (37), contrassegnati col nome di lui e con quello dei questori che li avevano ricevuti. Questi codici in linguaggio amministrativo avevano il nome

per non rendere oscura e frammentaria l'esposizione, a supporre conosciute cose che saranno dette piú avanti. Per ora basterà sapere che l'archivio centrale di Stato dell'antica Roma era presso l'*aerarium* al tempio di Saturno e vi erano preposti i questori urbani. La piú antica menzione della delazione dei senatoconsulti all'erario si riferisce al 187 a. C. (Livio, XXXIX, 4,8 : cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, IV, 183, nota 1) ma non è inverosimile pensare che, fosse obbligo o fosse consuetudine, risalisse a tempi assai piú antichi ; cfr. Landucci, *La pubblicazione delle leggi nell'antica Roma*, negli *Atti e Memorie* della R. Accademia delle scienze di Padova, n. s., vol. XII, 1895, pag. 129, tanto che è riferita dal medesimo Mommsen, *Ges. Schr.*, III, 297 a tempi anteriori anche all'abolizione dei decemviri (449 a. C.).

(36) O quanto meno dovevano indagare, ma non sempre lo facevano, se frequentissima era la delazione di senatoconsulti falsi : cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, IV, 147 ; VII, 209. Questa falsità è più volte imputata da Cicerone a Cesare ; Plutarco, *Cat .min.*, 17, dà lode a Catone perché ὑπὲρ ἑνός ποτε δόγματος ἐνδοιάσας εἰ κύριον γέγονε, πολλῶν μαρτυρούντων οὐκ ἐπίστευσεν, οὐδὲ κατέταξε πρότερον ἢ τοὺς ὑπάτους ἐρωμόσαι παραγενομένους.

(37) Per l'operazione della *delatio* e della corrispondente *relatio ad aerarium*, gli aa. moderni usano generalmente il termine « registrazione » (« Registrierung » ; ma talvolta anche « Eintragung » cioè inserzione) ma se, come scrive il Mommsen, *Dr. publ.*, VII, 207, nota 4, essa consisteva in realtà nel semplice deposito del libello contenente il testo del senatoconsulto, non nella esibizione di esso e in una successiva trascrizione in un apposito registro, il termine è inesatto. Allo stesso modo O' Brien Moore, *Senatus consultum*, in Pauly Wissowa, *Realencyclopädie*, Suppl. VI, vol. 804 : « ...der Beamte, der ihn machte, den Beschluss m i t n a h m... und den Quaestoren ü b e r g a b, die die Schreiber beauftragen, sie in die Staatsakten a n n e h m e n ». D'altronde lo stesso Mommsen, *Ges. Schr.* III, 297-298, rappresenta la medesima operazione come una vera trascrizione, e ciò troverebbe conforto non solo nell'uso del verbo *referre*, che include certamente l'idea di una operazione attiva (come la registrazione), non passiva (come la semplice accettazione), ma anche di testi abbastanza espliciti, come quello di Giuseppe, citato alla nota 30, ove si parla di un senatoconsulto ἐκ τοῦ ταμιείου ἀντιγεγραμμένων. Anche Landucci, cit.,

di *libri sententiarum in senatu dictarum* (38). Non erano stabiliti termini per la presentazione ai questori, sicché i *libri sententiarum* potevano anche non essere disposti in stretto ordine cronologico, se i magistrati facevano la *delatio* dell'un senatoconsulto prima che dell'altro; ma tutti i provvedimenti presi durante il tempo della loro carica dovevano essere archiviati prima della cessazione (39), sicché in definitiva l'ordine cronologico, non sempre certo nell'interno dei codici, era annualmente rispettato quanto alla loro serie.

Quest'archiviazione era dunque certamente un modo di conservazione, ma anche e soprattutto un modo di assicurare l'autenticità dei decreti del senato (senza di che sarebbe stato privo di scopo il sindacato *de veritate* commesso ai questori) e si comprende quindi come venisse considerata forma necessaria per la loro validità. Un senatoconsulto falso debitamente archiviato

nota 26, intende in quest'ultimo modo: « Avvenuto il deposito, i questori o gli edili facevano copiare il senatoconsulto dai pubblici scrivani negli appositi registri, *per scribam publicum in tabulas publicas referebant* ». Forse potrebbero conciliarsi le due opinioni supponendo che il testo non fosse copiato e in realtà il *liber sententiarum* fosse formato con le *tabulae* consegnate dai consoli, ma che del deposito i questori facessero prender nota dai loro scribi nei *commentarii* a ciò destinati. La soluzione di questa piccola questione sarebbe interessante per noi, per il diverso carattere che porterebbe ad attribuire alle serie d'archivio: comunque, noi parleremo, anziché di registrazione o di versamento, di archiviazione, che è termine generico, e può comprenderli ambedue; e saremo sicuri di non sbagliare.

(38) Cfr. MOMMSEN, *Dr. publ.*, VII, 208, e v. C. I. L. VIII, 270, che però è del 138 d. C. Il *liber sententiarum* del 146 a. C. citato da CICERONE, *Ad Atticum*, XIII, 33 (*is liber in quo sunt senatus consulta Cn. Cornelio L. Mummio cos.*), è interpretato da DZIATZKO, *Archive*, cit., col. 562, come « eine leicht zugängliche Privatpublikation »; invece MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 248, nota 2; PETER, *Geschichtliche Litteratur*, cit., I, 232; O' BRIEN MOORE, *Senatus consultum*, cit., col. 805 lo inseriscono senz'altro fra i veri *libri sententiarum* dell'archivio. Non occorre dire che a noi sembra preferibile la seconda opinione. Quale scopo avrebbe avuto e qual profitto ne avrebbe tratto chi avesse impresa la pubblicazione privata di quella specie di *Libro Verde*?

(39) MOMMSEN, *Dr. publ.*, VII, 207-208; LANDUCCI, cit., 128-129. Per l'archiviazione di un senatoconsulto emanato sotto Cesare e non presentato ai questori prima della morte fu necessario uno speciale provvedimento del senato (GIUSEPPE FLAVIO, *Ant. Iud.*, XVI, 10, 10).

era valido finché non fosse raggiunta la prova del falso (40), un senatoconsulto emanato nelle debite forme ma non riposto in archivio non aveva efficacia alcuna (41).

Oltre i *libri sententiarum*, dall'attività del senato derivava anche un secondo filone di documentazione: intendo dire i commentari, dei quali ha tracciato la storia il Mommsen con la sicura competenza che gli è abituale (42). Fino ai tempi di Cesare non si tenevano veri processi verbali delle sedute del senato: certamente i magistrati che presiedevano l'assemblea (cioè normalmente i consoli) prendevano nota cosí delle proposte da presentare e da redigere poi in iscritto quando fossero divenuti senatoconsulti, come anche dello svolgimento della discussione e dell'andamento delle sedute: ma queste note non avevano alcun carattere ufficiale e la loro conservazione era affidata agli archivi privati di quei magistrati (43). Mancando il carattere ufficiale, il contenuto di quelle note non poteva far pubblica fede: tuttavia, già negli ultimi anni della repubblica anche quei commentari, come gli altri, erano detti *tabulae publicae* e come tali trattate (44), e per avere resoconti fedeli delle sedute, se in casi

(40) Ciò si può desumere da parecchi passi di scrittori dell'età repubblicana, segnatamente di Cicerone: vedine alcuni in MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 204, nota 1; VII, 207, nota 4.

(41) MOMMSEN, *Dr. publ.* VII, 208; LANDUCCI, I. cit. Manetone raccontava che i colpiti dal preteso decreto del senato che ordinava *ne quis illo anno* (quello della nascita di Ottaviano) *genitus educaretur*, per impedirne l'applicazione *curasse ne senatus consultus ad aerarium deferretur* (SVETONIO, *Augustus*, 94): il fatto è certo falso, dacché quel senatoconsulto non è mai esistito, ma il rimedio, narrato con tanta semplicità doveva essere verisimile e sicuro negli effetti. TACITO, *Ann.*, III, 51 narra essere stato stabilito, per prolungare un poco la vita dei condannati a morte, *ne decreta patrum ante diem* (scil. *decimum*) *ad aerarium deferrentur*. Altri passi simili si possono trovare presso altri autori.

(42) *Dr. publ.*, VII, 211 e segg. e altrove.

(43) PLINIO, *Nat. historia*, 35, 2, 7: *tabulina codicibus implebantur et monimentis rerum in magistratu gestarum*. Esempi noti quelli di Cicerone, cfr. nota seguente, e v. anche sopra, § 2.

(44) CICERONE, *Pro Sulla*, 15, 42: *cum scirem ita esse indicium relatum in tabulas publicas, ut illae tabulae privata tamen custodia more maiorum continentur, non occultavi, non continui domi, sed statim describi ab omnibus librariis imperavi*, ove non può trattarsi che dei

eccezionali si metteva a contributo l'abilità tachigrafica e la prontezza dei membri medesimi del senato (45), generalmente quella mansione era affidata a speciali scribi (46).

Matura era dunque una riforma quando Cesare nel suo primo consolato (59 a. C.) rese ufficiali quei commentari e ne ordinò la pubblicazione (47). Augusto, secondo quanto ci narra Svetonio, abolí la pubblicazione (48), ma conservò la redazione ufficiale, che, affidata a un *curator actorum senatus* (più tardi *ab actis senatus*), serviva, infatti, egregiamente al principe per controllare l'attività dei senatori senza obbligarlo ad intervenire alle sedute (49): controllo, poi, tanto più efficace in quanto

commentarii, perché né gli *indicia* s'inserivano nei senatoconsulti né i *libri sententiarum* si conservavano negli archivi privati. Cfr. MOMMSEN, *Dr. publ.*, VII, 213, nota 2.

(45) Per esempio nel dibattimento sulla congiura di Catilina, v. CICERONE, *Pro Sulla*, cit., 14, 41-42, al quale PLUTARCO, *Cato min.*, 23, ascrive l'impulso che ebbe in quell'epoca la stenografia romana: Τοῦτον μόνον ὧν Κάτων εἶπε διασώζεσθαί φασι τὸν λόγον, Κικέρωνος τοῦ ὑπάτου τοὺς διαφέροντας ὀξύτητι τῶν γραφέων σημεῖα προδιδάξαντος ἐν μικροῖς καὶ βραχέσι τύποις πολλῶν γραμμάτων ἔχοντα δύναμιν, εἶτα ἄλλον ἀλλαχόσε τοῦ βουλευτηρίου σποράδην ἐμβαλόντος. Οὔπω γὰρ ἤσκουν οὐδ' ἐκέκτηντο τοὺς καλουμένους σημειογάφους, ἀλλὰ τότε πρῶτον εἰς ἴχνος τι καταστήναι λέγουσιν. Alla congiura di Catilina il PETER, *Gesch. Litt.*, cit., I, 206, attribuisce la prima redazione dei commentari del senato: « erst... stellte sich... die Notwendigkeit... ein durchaus zuverlässiges Protokoll zu besitzen », ma quanto si è detto finora prova l'erroneità di questa opinione.

(46) MOMMSEN, *Dr. publ.*, VII, 215. La redazione pare venisse fatta talvolta, specie nei tempi imperiali, in base a resoconti stenografici, v. PETER, cit., I, 207 e nota 4, 208.

(47) Come questa pubblicazione avvenisse, non sappiamo sicuramente: probabilmente per mezzo dell'affissione in un albo ufficiale: da questo, poi, dovevano riprodurli i *commentarii o acta rerum urbanarum*, che non vanno confusi né con essi né con gli altri commentari dei magistrati, perché erano veri e propri giornali editi dall'industria privata, come p. e. la *compilatio Chresti*.

(48) SVETONIO, *Augustus*, 36

(49) Fra i processi verbali delle sedute del senato che in modo o nell'altro ci sono pervenuti, l'unico giudicato degno di fede dal MOMMSEN, *Dr. publ.*, VII, 216, nota 2, è quello del 438 che figura in testa al Codice Teodosiano e che, redatto certo da un resoconto stenografico, ci dà una idea precisa dello svolgimento di una seduta del senato nei tardi tempi imperiali.

nei verbali erano inseriti i pareri espressi dai singoli senatori durante le discussioni. Ma anche dopo esser divenuti ufficiali, i commentari, che col tempo presero il nome di *acta senatus* (50), ebbero sempre natura diversa dai *libri sententiarum*, perché non avevano, come quelli, carattere imperativo. E un'altra differenza dobbiamo anche notare dal nostro punto di vista: degli uni conosciamo pienamente la sorte archivistica, degli altri l'ignoriamo. Certo, con la riforma di Cesare la loro conservazione venne tolta agli archivi privati dei consoli, nei quali possono essere rimaste le note non ufficiali prese o fatte prendere in occasione delle sedute, non i veri verbali, che è da supporre siano stati conservati in serie ordinate in qualche pubblico deposito. È possibile che fossero compresi nei γράμματα τοῦ Καίσαρος di Dione (51), che erano δημόσιαι δέλτοι (52) e allora avrebbero dovuto trovarsi nell'archivio del dittatore, che era in effetto presidente del senato. Piú tardi la creazione del *curator actorum senatus* e l'obbligo impostogli di sottoporre gli *acta* all'imperatore potrebbero far pensare che essi costituissero poi una serie degli archivi imperiali, ma il Dziatzko e il Mommsen (54), pur senza allegarne prove, assicurano che quei commentari erano depositati anch'essi all'erario: e forse è questa l'opinione più probabile.

(50) MOMMSEN, *Dr. publ.*, VII, 215.

(51) XLIV, 53, 2. Tali γράμματα comprendevano in primo luogo gli *actorum eiusdem commentaria* di VELLEIO, II, 60; i βιβλία τοῦ Καίσαρος ἐν οἷς ὑπομνήματα τῶν κεκριμένων καὶ δεδογμένων ἦν ἀναγεγραμμένα di PLUTARCO, *Antonius*, 15; gli ὑπομνήματα τῶν βεβουλευμένων di APPIANO, *Bell. civ.*, III, 5 e costituiscono certamente l'archivio del dittatore, che era conservato nel pretorio, v. PETER, cit., I, 225; MEMELSDORFF, *De archivis imperatorum romanorum*, Halle, 1890, pag. 40. Il loro contenuto, almeno per la parte che ci è specificamente nota (senatoconsulti, trattati, decreti, sentenze, concessioni di immunità e di cittadinanza, *adlectiones* al senato, ecc., cfr. PREMERSTEIN, cit., col. 735) sembrerebbe veramente alludere alla competenza del senato.

(52) PREMERSTEIN, I, cit., che adduce C.I.G. II, 2737 ove le δημόσιαι δέλτοι della r. 41 sono γράμματα Καίσαρος alla r. 51.

(54) DZIATZKO, *Archive*, cit., col. 561; MOMMSEN, Dr. publ., IV, 247 e nota 5: « Non vi sono prove, ma è probabile che, data la posizione dei questori in confronto dei consoli, i commentari di questo siano andati a finire all'erario ».

5. Al senato non apparteneva, tuttavia, il vero potere legislativo, che spettava invece ai comizi, centuriati o tributi, senza una vera discriminazione di competenza (quelli curiati avevano ormai perduta ogni importanza) e ai concilii della plebe. Come le leggi fossero emanate (55), è noto: dopo la discussione e la deliberazione in senato, il magistrato proponente, console o pretore, la promulgava per un *trinundinum*, durante il quale il progetto si poteva discutere in *contiones* o adunanze non formali: dopo ciò il popolo riunito nei comizi esprimeva il suo voto, e la legge approvata era pubblicata per mezzo della *renuntiatio*. Con la legge Papiria del 131 a. C. venne ordinato anche per le leggi in genere il voto scritto, che già era divenuto obbligatorio in piú casi con le altre *leges tabellariae* (*lex Gabinia*, del 139, per le elezioni; *lex Cassia*, del 137, per i giudizi, esclusi quelli di *perduellio*, piú tardi *lex Caelia*, del 107, anche per questi); la legge Cecilia-Didia del 98 a. C. impose forma scritta anche alla promulgazione, che doveva essere fatta per mezzo dell'esposizione al pubblico, durante il *trinundinum*, in tavole, per lo piú *dealbatae*, fissate ad altezza conveniente perché la lettura ne fosse facile; il sistema, insomma, di tutti gli *edicta*.

Tutto ciò dava origine a una notevole quantità di scritture, a cui non si può negare il carattere di ufficiali, e delle quali per evidenti ragioni era opportuno assicurare la conservazione.

Le leggi approvate, fin da tempi anteriori alla guerra sociale sembra dovessero essere archiviate nell'erario (56): ma la legge Licinia Giunia, del 62 a. C., « obbligò il promulgante di presentare fin dall'atto della promulgazione il progetto di legge nel-

(55) Ci limitiamo, naturalmente, alle *leges rogatae*, facendo astrazione dalle *datae*, delle quali non è possibile seguire la formazione e il destino archivistico. Legge intendiamo nel senso romano, per cui ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912, pag. 4 e segg.

(56) MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV 246 e nota 1, che allega SISENNA, *ed* PETER, fr. 117 : *idemque perseverarunt uti lex veniret ad quaestorem*, ecc., appunto per quei tempi. Nella stessa nota, oltreché in *Ges. Schr.*, III, 290-91, spiega come il noto passo di CICERONE, *De legibus* III, 20, 46 (v. avatni nota 114) che spesso viene citato a prova del contrario, confermi invece l'esistenza del deposito. Opinione contraria (che il deposito fosse limitato al progetto) ha il DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, Roma, 1926, pag. 349 ; il LANDUCCI, op. cit., pag. 141 segg., sostiene che la legge Licinia Giunia si riferisse non al progetto, ma alla legge approvata, v. però la confutazione di ROTONDI, op. cit., pag. 168 segg.

l'erario, facilmente per farne prendere copia » (così il Mommsen (57) nel suo italiano approssimativo) o piuttosto, come preferisce il Rotondi, per evitare la possibilità di mutamenti nel testo, che, avvenuta la promulgazione, non erano ammessi dalla costituzione romana. Divenne anche, cosí, facile accertare l'identità delle leggi promulgate con le rogate. Questa archiviazione doveva probabilmente avvenire mediante deposito delle tavolette contenenti la proposta nelle mani dei questori urbani, i quali, secondo quanto abbiamo supposto per i senatoconsulti, avranno anche preso nota della delazione nei loro commentari (58). E' da supporsi che sia continuata anche l'esposizione dell'albo al pubblico: ma, per conto nostro, crediamo che con questo provvedimento la qualità di « originale » del progetto sia passata piuttosto alla tavola, probabilmente cerata, presentata all'erario, che non all'albo esposto al pubblico, che è da ritenersi copia.

Di piú, poiché la base della forza vincolativa della legge era riposta nell'incontro fra la *rogatio* del magistrato (accertata dal deposito del progetto) e lo *iussus* del popolo, per garantire ed attestare anche questo, si volle che all'erario fossero conservati

(57) MOMMSEN, *Sui modi usati da' Romani per conservare e pubblicare le leggi*, in *Ges. Schr.*, III, 294 e nota 2 ; *Dr. publ.*, VI, I, 481. La dimostrazione del contenuto della legge è basata su uno scolio bobbiese (pag. 310 : *Lex Licinia et Iunia, consulibus auctoribus Licinio Murena et Iunio Silvano perlata, illud cavebat, ne clam aerario legem ferri liceret, quoniam leges in aerario condebantur*) confrontato con CICERONE, *De legibus*, III, 4, 11 (*promulgata proposita in aerario cognita agunto*) e con un passo di Svetonio (*Caesar*, 28). Sul primo di questi passi, cfr. anche ID., *Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat*, in *Ges. Schr.*, IV, 135 ; ID., *Dr. publ.* IV, 246 e nota 2 ; cfr. altresí l'idea che ci siamo potuti fare finora 33 segg. ; ROTONDI, cit., pagg. 124 e 383.

(58) MOMMSEN, *Ges. Schr.*, cit., III, 294, suppone una registrazione integrale nei commentari : ma cosí l'idea che ci siamo potuti fare finora dei libri dei questori e dell'ordinamento del loro archivio, come l'innegabile analogia materiale col deposito dei senatoconsulti c'induce ad opinione diversa. Anche ROTONDI, cit., pag. 169-170, scrive : « La copia del progetto depositata all'erario veniva poi — dopo l'approvazione — diffusa dagli scribi questorii... l'originale pare restasse al proponente », e sia la menzione del deposito sia l'avvertenza che per lui all'erario si consegnava non l'originale, ma una copia (ivi, 124 ; noi crediamo piuttosto il contrario e consideriamo minuta la tavola eventualmente rimasta al proponente) mostrano ch'egli non pensa ad una trascrizione o iscrizione nei commentari.

anche i documenti relativi alla votazione, e in particolare le liste redatte dai *rogatores* (59). Cosí, alla fine della repubblica, si poteva seguire per mezzo dei documenti dell'archivio tutta la formazione delle leggi; la discussione in senato doveva trovarsi nei commentari di quell'assemblea, la promulgazione nella tavola depositata dal proponente, la votazione nelle liste dei *rogatores*, la legge approvata (se è vera l'opinione del Mommsen) nell'originale archiviato: poteva sfuggire solo l'eventuale discussione nelle concioni, che non erano però ufficiali (60).

Simile a quella delle leggi, salvo alcuni particolari, doveva essere alla fine dell'età repubblicana la sorte archivistica dei plebisciti. Ma in origine, prima delle rogazioni Licinie Sestie e, soprattutto prima della legge Ortensia (289-286 a. C.), le cose andavano altrimenti. La plebe aveva un ordinamento proprio, distinto e contrapposto a quello del comune patrizio, e propri magistrati, muniti dello *ius agendi cum plebe* (così come i consoli e i pretori avevano quello di agire col senato), e propri concilii, corrispondenti ai comizi del *populus*. A quell'epoca, il tribuno che aveva presentato una *rogatio*, dopoché essa in seguito allo *iussus plebei* era divenuta plebiscito, ne curava anche la conservazione: e come la custodia delle leggi e dei senatoconsulti era affidata ai questori, magistrati ausiliari dei consoli, così sembra che la conservazione dei plebisciti fosse tra le funzioni degli edili, magistrati ausiliari dei tribuni (61). Da Livio sappiamo

(59) MOMMSEN, *Dr. publ.*, VI, I, 480, con allegazione di CICERONE, *In Pisonem*, 15, 36; cfr. anche SACHER, *Tabularium*, cit., col. 1964, che pone i protocolli degli scrutini accanto a quelli dei dibattimenti del senato fra le carte dell'archivio di Stato.

(60) In teoria, dunque, l'ordinamento archivistico, anche per ciò che riguarda le leggi, era ottimo: quanto poi, in pratica, rispondesse ai desideri, non sappiamo. I lamenti di CICERONE, *De legibus*, III, 20, 46, cit., fanno credere a una cattiva applicazione di quelle norme, ma, come si vedrà piú avanti, possono anche intendersi in senso diverso.

(61) MOMMSEN, *Ges. Schr.*, III, 293 e 297, ove tuttavia piuttosto che alla custodia degli atti dei comizi mi sembrerebbe doversi attribuire all'archivio degli edili quella degli atti dei concili della plebe. ID., *Dr. publ.*, III, 359; IV, 168. Certo, la testimonianza di POMPONIO, fr. 2 § 21 D. 1, 2 (*ut essent qui aedibus praeessent in quibus omnia scita sua plebes deferebat, duos ex plebe constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt*) è assai tarda, ma lo stesso MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 168, cit., nota 1, la riconosce non inverosimile nella sostanza, ed è poi da mettersi in

che alla loro custodia erano affidati anche i senatoconsulti (62), cioè certamente quei senatoconsulti che prima della legge Ortensia erano necessari per la validità generale dei plebisciti. Tutto questo materiale era conservato nel tempio di Cerere, sull'Aventino (63).

Quando però la legge Ortensia sancí che *quod plebes iussisset omnes Quirites tenerent*, i plebisciti si equipararono alle leggi, con le quali si confusero anche nella piú generale denominazione di *rogationes*, sebbene i concilii e i comizi, secondo quanto giustamente scrive il Rotondi, continuassero formalmente ad esser diversi, e cessò il motivo di un archivio speciale, altro da quello ove tutte le leggi erano conservate. È ragionevole credere che allora l'archivio del tempio di Cerere e quello del tempio di Saturno si fondessero, e ciò spiega come ancora nel I secolo a. C. tribuni ed edili (a quelli della plebe si erano frattanto affiancati gli edili curuli) fossero in qualche modo (quale non sappiamo) partecipi della custodia delle *tabulae publicae* dell'erario, spettante in primo luogo ai questori. Gli scribi edi-

relazione con un passo di DIONISIO, IV, 90, citato dal medesimo MOMMSEN, ivi pag. 165, nota 1, che accenna a qualche cosa di simile (i plebei chiedono ἄνδρας ἐκ τῶν δημοτικῶν δύο καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν ἀποδεικνύναι τοὺς ὑπηρετήσοντας τοῖς δημάρχοις ὅσων ἂν δέωνται καὶ δίκας ας ἂν ἐπιτρέψονται ἐκεῖνοι κρινοῦντας ἱερῶν τε καί δημοσίων τόπον καὶ τῆς κατὰ τὴν ἀγορὰν εὐετηρίας ἐπιμελησομένους) seppure non c'è menzione precisa della funzione archivistica; v. d'altronde ZONARA, VII, 15: οἷς (scil. δημάρχοις) καὶ ἀγορανόμους δύο προσείλοντο οἷον ὑπηρέτας σφίσιν ἐσμένους πρὸς γράμματα· πάντα γὰρ τά τε παρὰ τῷ πλήθει καὶ τα παρὰ τῷ δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ γραφόμενα λαμβάνοντες, ὥστε μηδὲν σφᾶς τῶν πραττομένων λανθάνειν, ἐφύλασσον. Zonara, come si sa, compendia Dione, che a dir vero non era certo nemmeno lui contemporaneo, ma il valore dell'epitome, anche per i tempi della prima guerra punica, è stato riconosciuto da PAIS, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, vol. IV, Roma, 1921, pag. 337 segg. Non pare però che l'archiviazione fosse condizione per la validità dei plebisciti, come lo era pei senatoconsulti: cfr. LANDUCCI, op. cit. nota 33.

(62) LIVIO, III, 55, 13 (anno 449 a. C.): *institutum ab iisdem consulibus* [M. Orazio e L. Valerio] *ut senatus consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferentur*. Cfr. MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 168 e nota 1; VII, 205; ROTONDI, cit., pagg. 114-15, 165 nota 2, 205; DZIATZKO, *Archive*, cit., col. 560. LANDUCCI, cit., pag. 127, nota 26, interpreta invece: « fu permesso agli edili di prenderne copia e conservarla al tempio di Cerere ».

(63) MOMMSEN, l. cit.; SACHERS, cit., col. 1965.

lici avevano il loro ufficio nell'erario e godevano una posizione particolarmente considerata (64), e certamente collaboravano coi questorii nell'amministrazione archivistica: gli uni e gli altri, sciolti, in pratica, da ogni controllo, perché i magistrati da cui dipendevano, distratti dalle altre loro attribuzioni, non se ne occupavano, erano gli arbitri dell'archivio, nei limiti, naturalmente, della loro capacità e competenza personale.

Ma Augusto, nella sua opera di riforma dell'amministrazione, non aveva dimenticato, come vedremo, l'erario: e, probabilmente ispirato dal desiderio d'impedire abusi e precisare responsabilità, nell'11 a. C. tolse ai tribuni e agli edili la sorveglianza, ai loro scribi l'effettiva amministrazione degli archivi (65), lasciandola non ai questori, come vuole Dione, sibbene, come vedremo, ai *praetores aerarii* da lui istituiti: e con ciò terminò definitivamente la funzione archivistica, non tanto dei tribuni, che scomparvero addirittura essi di lí a poco, ma degli edili, che si conservarono anche durante l'Impero.

7. Fra i magistrati hanno per noi grandissima importanza i censori perché la loro funzione, che si riassumeva nei due cómpiti principali della *lustratio* e della *tuitio*, da un lato doveva necessariamente esplicarsi per iscritto (tanto nella redazione delle liste quanto nelle operazioni accessorie), dall'altro presupponeva scritture da esaminare e da controllare.

Il censo o *lustrum* si compieva in due tempi distinti: prima quello dei cittadini, poi quello dei cavalieri. Come si svolgesse, è noto: i censori, col loro consiglio e coi loro dipendenti, si portavano al campo di Marte, ov'era la loro sede, e via via chiamavano i cittadini, interrogandoli sul loro stato familiare ed economico: le risposte dovevano esser date sotto giuramento, che era ricevuto e annotato dagli *iuratores*, mentre gli scribi prendevano nota delle dichiarazioni. In base alla *delatio in censum* del cittadino, *recepta* e poi controllata e, in caso, corretta dal censore, si faceva la *relatio in censum*, cioè l'iscrizione nelle

(64) MOMMSEN, ivi, pag. 184 e note 3 e 4; 185 e nota 1.

(65) DIONE, LIV, 36: τοῖς ταμίαις τὰ δόγματα τὰ ἑκάστοτε γιγνόμενα διὰ φυλακῆς ποιεῖσθαι ἐκελεύσθη· ἐπειδὴ οἵ τε δήμαρχοι καὶ οἱ ἀγορανόμοι οἱ πρότερον αὐτὰ ἐπιτετραμμένοι διὰ τῶν ὑπηρετῶν τοῦτο ἔπραττον καί τις ἐκτούτου καὶ διαμαρτία καὶ ταραχὴ ἐγένετο·

liste, e infine la *dedicatio in censum*, cioè la determinazione dell'imposta (66). Tutto ciò dava motivo a un'abbondante documentazione scritta, che rifletteva certamente almeno i giuramenti, le *delationes* e la lista, ma non è escluso né che dello scritto si servisse il censore per le operazioni di controllo e di accertamento, né che egli, come gli altri magistrati, tenesse veri e propri commentari. Può darsi che questo materiale fosse conservato in antico presso i censori medesimi (67), ma in ogni caso ciò non poteva avvenire per le liste, che dovevano rimanere a disposizione degli altri magistrati per lo svolgimento di tutte le operazioni amministrative e finanziarie alle quali servivano di base; e comunque, in tempi recenti, abbiamo documentazione certa di uno speciale archivio dei censori nell'*aedes Nympharum* (68), che era appunto nel campo Marzio, a poca distanza dalla *villa publica* ov'era il loro ufficio (69). Il *lustrum*, iniziato nel campo Marzio, si compieva poi al Foro, ove si teneva il censo dei cavalieri e dove i censori avevano un altro ufficio, l'*atrium Libertatis*, adoperato anch'esso come archivio contemporaneamente al tempio delle Ninfe (70).

(66) Si osservi anche qui come queste operazioni trovino corrispondenza con quelle dell'estimo nei nostri comuni medioevali; anche in in base alle denunce d'estimo o *portate al catasto* dei cittadini, controllate dagli ufficiali del Comune, si redigevano poi i registri d'estimo: l'esempio piú noto è quello di Firenze, ma è solo del secolo XV, mentre altrove, in comuni anche non grandi, come Chieri, si può risalire al XIII. Ciò si dice, naturalmente, senz'ombra d'intenzione di stabilire una qualsiasi correlazione.

(67) Lo farebbe credere un passo di DIONISIO, I, 74, 5, che si riferisce al censo del 393-92 a. C.: δηλοῦται δὲ ἐξ ἄλλων τε πολλῶν καὶ τῶν καλουμένων τιμητικῶν ὑπομνημάτων, ἃ διαδέχεσται παὶς παρὰ πατρὸς καὶ περὶ πολλοῦ ποιεῖται τοῖς μεθ' ἑαυτὸν ἐσομένοις ὥσπερ πατρῷα παραδιδώναι πολλοὶ δ' εἰσὶν ἀπὸ τῶν τιμητικῶν οἴκων ἄνδρες ἐπιφανεῖς οἱ διαφυλάττοντες αὐτά.

(68) CICERONE, *Pro Milone*, 27: *eum qui aedes Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam extingueret.* Cfr. MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 36 e nota 4; DZIATZKO, cit., col. 562; SACHERS, cit., col. 1965.

(69) JORDAN, *Topographie der Stadt Rom in Alterhum*, I Bd., 3 Abt., Berlino, 1907, pagg. 481-82.

(70) MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 36 e nota 1; SACHERS, cit., col. 1965; KROLL, *Libertatis atrium*, in PAULY-WISSOWA, *Realencyclopädie*, vol. XIII, parte I, coll. 103-104; KOCK, *Libertas*, ibid., col. 102. Che fosse adibito ad

Compiuto anche questo, si poteva procedere alla redazione delle liste definitive, operazione importantissima e tale da spiegare l'altissima dignità della censura, perché su essa poggiava tutto l'ordinamento del popolo per ciò che riguardava l'imposta, il servizio militare e il voto nei comizi tributi: per questi scopi, anzi, le liste eran due, una contenente gli obbligati alla imposta, l'altra gli obbligati alla milizia (*tabulae iuniorum*): questa seconda era però ricavata meccanicamente dalla prima; escludendone i vecchi e dividendo gli altri per classi militari, per tribú e centurie secondo i dati che ad ogni nome si riferivano. Questo lavoro pare fosse talvolta compiuto non dai censori in persona, ma dai loro impiegati (71).

Il medesimo locale del Foro serviva poi ai censori di ufficio per adempiere altre delicatissime funzioni connesse alla loro carica: la *lectio senatus* e la *tuitio* finanziaria. La *lectio senatus* è indipendente dal censo (72), (e infatti, oltre al censo del popolo

archivio, nessun dubbio, poiché ce lo attesta espressamente Livio, XLIII, 16, 13: *Censores extemplo in atrium Libertatis escenderunt et obsignatis tabellis clausoque tabulario dimissisque servis publicis*, ecc. Sul luogo ov'era l'*Atrium*, cfr. Jordan, *Topographie*, cit., I, p. II (1885), pagg. 157 e 460-61, ma v. contro Mommsen, *Das Atrium Libertatis*, in *Ges. Schr.*, V, 60, segg. L'opinione del Jordan sembra seguita da alcuni topografi recenti, p. e. dal Lugli, che nel suo libro *La zona archeologica di Roma*, ivi, 1924, non fa menzione dell'*Atrium Libertatis*, mentre ne avrebbe certamente parlato se avesse ritenuto si trovasse presso il Foro anziché nel campo Marzio (che è fuori della zona archeologica); tuttavia, esaminata attentamente la questione, mi par difficile possa darsi torto al Mommsen: e alla sua opinione, infatti, si riallacciano il Kock e il Kroll, cit., che pongono ambedue *l'atrium Libertatis* nelle vicinanze del Foro.

(71) Sulla redazione delle liste, v. Mommsen, *Dr. publ.*, IV, 87 segg.; sul suo carattere vincolativo, ibid., 96 segg. E' da avvertire che, stante il carattere militare che è alla base dell'antico diritto quiritario, il diritto di voto è strettamente collegato alla milizia, e perciò all'imposta: quindi coloro che non erano più nelle *tabulae iuniorum*, e magari avevano oltrepassato i sessant'anni e non erano quindi piú nemmeno *seniores*, non avevano piú l'obbligo, ma conservavano il diritto di prestar servizio militare V. su ciò il medesimo Mommsen, ivi, 90, nota 2, con la soluzione della questione del *senex depontanus*.

(72) Mommsen, *Dr. publ.*, IV, 103 e nota 2. Il motivo è storico: in origine l'appartenenza al senato era vitalizia e solo il plebiscito Oviniano (del 318-312 a. C., v. Rotondi, cit., pag. 233) dette ai censori la facoltà di escludere dal senato e di colmare i posti vacanti.

esiste un *census* o *recognitio equitum* (73), non un *census senatus*) ma presuppone anch'essa una lista già redatta da rivedere e una nuova da redigere: quest'ultima era l'elenco ufficiale dei senatori, e rimaneva in vigore senza modificazioni fino alla successiva censura, salvo casi straordinari, come la nomina di un dittatore; l'iscrizione in questa lista aveva valore di nuova ammissione anche per coloro che già si trovavano nella precedente (74). Sembra che la *lectio senatus* fosse di consuetudine la prima delle operazioni compiute dai censori subito dopo la loro nomina (75).

Sia le liste del senso sia quelle di coloro *quibus in senatu sententiam dicere licet* sono poi presupposte dalla seconda delle attribuzioni censorie ora nominate: la *cura morum*, che era infatti compiuta per gli uni al momento della denuncia del censo, per gli altri in quello della *lectio*, per mezzo di un *iudicium*, che se non era legato a nessuna legge precisa, esigeva però una procedura consuetudinariamente obbligatoria, il cui svolgimento era probabilmente inserito nei commentari dei censori, e che materialmente si esplicava in una nota, aggiunta (*subscripta*) al censore nella lista del censo (o in quella dei cavalieri o in quella dei senatori, secondo i casi) al nome del colpito dal provvedimento: nella nota doveva essere specificato il motivo dell'*infamia*.

La redazione delle liste del censo, dei cavalieri e degli iuniori, la *lectio senatus* e l'eventuale *iudicium de moribus* esauriscono le attribuzioni dei censori relative all'ordinamento politico della cittadinanza, ma non quelle riguardanti l'amministrazione finanziaria dello Stato: anche il ruolo dell'imposta ha carattere certo economico, ma soprattutto politico, perché in base ai tributi i cittadini erano iscritti in una delle cinque classi militari, acquistando cosí i diritti politici. Ma ai censori era attribuita anche una delicatissima funzione di carattere prettamente economico: la *tuitio*, cioè il regolamento delle finanze dello Stato, e anche per essa loro sede d'ufficio era l'atrio della Libertà.

(73) CICERONE, *Pro Cluentio*, 48, 134; LIVIO, XXIX, 37, 8; XXXVIII, 28, 2 e altrove. *Equitum recognito* si trova in LIVIO, XXXIX, 44, 1 SVETONIO, *Augusto*, 38, ecc. Il termine greco relativo a quest'operazione è ἱππέων ἐξέτασις (PLUTARCO, *Pompeius*, 22) o ἐπίσκεψις (ID., *Crassus*, 13).

(74) MOMMSEN, *Droit publ.*, IV, 105.

(75) MOMMSEN, cit., IV, 103.

Per stabilire il bilancio, essi cominciavano anzitutto ad accertare la consistenza del patrimonio pubblico immobiliare (quello mobiliare, conservato nell'erario, era amministrato dai questori e sfuggiva alla competenza censoria), operazione importantissima, perché le sole entrate della repubblica romana erano costituite dalle imposte e dai redditi di quel patrimonio. L'accertamento si faceva per mezzo della revisione di appositi elenchi, che ogni censura aveva il dovere di tenere aggiornati (76); in base ad essi, poi, i medesimi censori, anche in concorrenza con i questori, procedevano alla locazione o all'appalto dei diversi redditi, detti in generale *publica* o *vectigalia*. Il passivo del bilancio era invece costituito dagli *ultro tributa*, che erano le obbligazioni con le quali il popolo s'impegnava verso i *redemptores* che si vincolavano a un determinato servizio pubblico, e anche di questo erano di norma incaricati i censori, i quali procedevano col sistema delle aste, ancora oggi seguíto: chi offriva il prezzo minore era prescelto, e con lui i censori stipulavano il contratto relativo (77), che obbligava, naturalmente, tutto il popolo. Per le eventuali divergenze fra lo Stato e i privati e fra i privati medesimi in dipendenza dei *publica* e degli *ultro tributa*, i censori erano anche muniti di giurisdizione speciale.

Dai cenni che si sono fatti fin qui risulta dunque che dall'attività dei censori derivava necessariamente almeno il seguente materiale d'archivio: 1) la lista dell'imposta; 2) la lista degli iuniori; 3) la lista del senato, tutte con le eventuali note censorie; 4) l'inventario del patrimonio pubblico immobiliare; 5) i contratti coi *publicani* e coi *redemptores*. A ciò si possono aggiungere i commentari, che dovevano comprendere certamente gli atti del *iudicium de moribus* e della giurisdizione in materia finanziaria, e il materiale preparatorio delle liste, come i giura-

(76) CICERONE, *De haruspic. resp.*, 14, 30, ci assicura che nelle *tabulae censoriae* erano descritti i *sacella* e le *arae* della città; da PLINIO, *Naturalis historia*, XVIII, 3, 11, sappiamo che vi erano descritti *pascua... omnia ex quibus populus reditus habet*. Per piú diffusa notizia, v. MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 121.

(77) Occorrerà appena osservare che in questo modo si poteva procedere solo per le spese previste o prevedibili: alle impreviste provvedevano anche i censori, se erano in carica, in caso contrario altri magistrati.

menti dei censiti e le loro dichiarazioni, e, forse, i processi verbali delle aste d'aggiudicazione per gli *ultro tributa*. Materiale, come si vede, di grande importanza, che, nonostante l'affermazione di Dionisio (78), non può esser rimasto nemmeno in antico nelle mani dei censori, quando essi, dopo il prescritto periodo di diciotto mesi, lasciavano la carica e la censura rimaneva vacante per tre anni e mezzo: le liste dell'imposta erano necessarie ai questori per la riscossione, le tavole degli iuniori ai consoli per la leva, i contratti coi *redemptores* ai censori successivi per il controllo dell'esecuzione, e cosí via.

Poiché poi il medesimo documento poteva servire per usi diversi (p. es. la lista del censo per la riscossione del tributo e per la convocazione dei comizi) non poteva nemmeno farsi una consegna diretta ai magistrati che dovevano farne uso: non rimaneva perciò che una soluzione, quella di versare tutto all'archivio generale di Stato, all'erario, ove tutti i magistrati interessati potevano prenderne comodamente visione (79). Il tempio delle Ninfe *in campo* e l'atrio della Libertà cessavano per tre anni e mezzo di essere anche archivi e tornavano alla loro destinazione consueta, per riprendere poi la funzione archivistica all'apertura del nuovo *lustrum*, e le scritture dei censori prendevano il posto che ad esse spettava insieme alle altre serie di documenti di Stato: *ubei ceterae tabulae publicae erant*.

(78) Vedi dietro, nota 67.

(79) Ne abbiamo documenti sicuri, per esempio il passo di Livio che descrive la curiosa *resignatio* dei due censori del 204 (XIX, 37): *Exitu censurae, cum in leges iurasset C. Claudius et in aerarium escendisset, inter nomina eorum, quos aerarios relinquebat, dedit collegae nomen. Deinde M. Livius in aerarium venit, et praeter Metiam tribum... populum romanum omnem, quattuor et triginta tribus, aerarios reliquit.* Lo stesso pei censi municipali, ai quali qui non si accenna se non per notarne la corrispondenza con quello della capitale: *lex Iulia municipalis*, C.I.L. I, 206, r. 155 segg.: *Isque censor seive quis alius magistratus censum populi aget, diebus V proxumeis, quibus legatei eius municipi coloniae prefecturae adierint, eos libros census, quei ab ieis legateis dabuntur, accipito sine dolo malo exque ieis libreis quae ibei scripta erunt in tabulas publicas referunda curato easque tabulas eodem loco, ubei ceterae tabulae publicae erunt, in quibus census populi prescriptus est, condendas curato.*

8. Anche i consoli tenevano certamente i loro commentari, oltre quelli relativi alla presidenza del senato, come ci attesta esplicitamente un passo di Varrone (80); ugualmente i proconsoli per il governo della provincia (81) e cosí i questori per la *quaestio parricidii* (82), ma fra tutti i magistrati sono questi ultimi piú d'ogni altro in relazione con l'archivio.

Anche senza voler prestare fede alla *lex Valeria de quaestoribus* del 509 (83) e al passo di Plutarco che vi si riferisce (84), è certo che la questura sorse come magistratura ausiliaria del consolato, e sebbene, come tutte le magistrature originarie della repubblica, non avesse una competenza precisamente definita, pure siamo sicuri che ad essa fin dall'origine fu affidata, insieme con la *quaestio parricidii*, la custodia del tesoro pubblico, l'*aerarium*, e le mansioni collegate: riscossione delle entrate, esecuzione dei pagamenti, ecc. Tutto ciò comportava non solo la conservazione delle quietanze, ma anche la continua consultazione dei documenti che provavano il diritto di esigere o il dovere di pagare quelle somme: è quindi naturale che, insieme col tesoro, ai questori fossero affidate le scritture che avevano riferimento

(80) *De lingua latina*, VI, 88: *in commentariis consularibus scriptum sic inveni*, e segue la descrizione di una riunione dei comizi centuriati; v. altresí le rr. 16-34 dell'iscrizione di Oropo, che non possono esser tratte se non da commentari consolari, espressamente menzionati, del resto, alle rr. 30-31: ἀπὸ συνβουλίου γνώμης γνώμην ἀπεφηνάμεθα· ὃ ἐπέγνωμεν, τῇ συγκλήτῳ προσανεῖσομεν. τοῦτο ὃ καὶ εἰς τὴν τῶν ὑπομνημάτων δέλτον κατεχωρίσαμεν.

(81) Cfr. il decreto del preconsole Elvio Agrippa, C.I.L. X, 7858, piú volte citato.

(82) VARRONE, *De lingua latina*, VI, 90 segg.: *commentarium... vetus anquisitionis M. Sergi Mani f. quaestoris, qui capitis accusavit Trogum.* Secondo il MOMMSEN, seguito dal V. PREMERSTEIN, cit., col. 733 questo commentario conterrebbe le istruzioni date dal console al questore per quell'accusa.

(83) ROTONDI, cit., pag. 191. Tutte queste *leges Valeriae* del 509 devono essere leggendarie, poiché leggendario è certamente il console che le avrebbe rogate.

(84) *Poplicola*, 12: ἐπηνέθη δὲ καὶ διὰ τὸν ταμιευτικὸν νόμον... ταμιεῖον μὲν, ἀπέδειξε τὸν τοῦ Κρόνου ναόν... ταμίας δὲ τῷ δήμῳ δύο τῶν νέων ἔδωκεν ἀποδεῖξαι. All'istituzione dell'*aerarium Saturni* per opera di Valerio Publicola allude ancora lo stesso PLUTARCO, *Quaest. Rom.*, 42, v. avanti, nota 97.

all'amministrazione finanziaria e ne costituivano la base; e si formò così presso di loro una raccolta di atti che in breve tempo raggiunse notevoli proporzioni (85). Al danaro e alle carte si aggiungevano poi anche altri oggetti, considerati preziosi e insostituibili, per esempio le insegne militari, che i questori consegnavano ai consoli quando partivano per il campo e riprendevano in consegna al loro ritorno (86). Da ciò nacque certamente la consuetudine di considerare l'erario insieme come tesoro e come archivio, e all'erario furono depositate tutte le scritture che l'interesse pubblico esigeva si conservassero durevolmente. Dopo la legge Ortensia scomparve l'archivio dei plebisciti al tempio di Cerere; gli archivi censorii del tempio delle Ninfe e dell'atrio della Libertà erano gli archivi correnti dei magistrati che li tenevano, e duravano quanto la loro carica, dopo di che le loro scritture finivano all'erario; le carte ufficiali dei magistrati non sono più conservate nei loro archivi familiari e sono versate ai questori: l'*aerarium Saturni* finisce quindi per essere in sostanza il vero e proprio archivio centrale di Stato della Roma repubblicana (87). Non si ebbe, pare, una consacra-

(85) E' questo d'altronde il modo più naturale di formazione degli archivi, e così avvenne, molti secoli più tardi, anche nei nostri comuni medievali: si pensi a Siena, ove nel 1203 della raccolta di documenti si occupava il camerario (LISINI, *Inventario del R. Archivio di Stato in Siena*, ivi, 1899, p. IX); a Bologna, ove nella stessa epoca, pres'a poco, si formava un deposito di scritture presso il massaro (v. la mia *Camera Actorum comunis Bononie*, estr. da *Archivi*, a II, 1935, fasc. II, pag. 2) [qui, pagg 00]. Le scritture relative all'amministrazione finanziaria, prove talvolta uniche di somme ricevute e da ricevere, accertamento e scarico di responsabilità per pagamenti fatti e da fare, equivalgono in certo modo al danaro stesso, e partecipano della sua natura preziosa: è quindi spiegabile la connessione dell'archivio col tesoro, che si manifesta in tutte le epoche in molti modi (per non uscire dai tempi romani, cfr. p. e Nov. 74 cap. 2 § 2: *sanctissimae ecclesiae archivis, hoc est ubi venerabilia vasa reponuntur*).

(86) MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 245; MARQUARDT, *Organisation militaire*, Parigi, 1891, pag. 152. LIVIO, III, 69: *signa... a quaestoribus ex aerario prompta delataque in campo*; ID., VII, 23; IV, 22.

(87) Lo *scribarum ministerium custodiaeque tabularum cura* dei censori in LIVIO, IV, 8 va certamente riferito alle operazioni del censo e non ha alcun riferimento con l'archivio del tempio di Saturno: è quindi priva di fondamento la soprintendenza ad esso che il DZIATZKO, cit., col. 561, vuole loro attribuire per i tempi anteriori al 344 a. C. In forza

zione legislativa di questo carattere, e il deposito delle carte non avveniva in virtú di una disposizione generale ma in séguito a uno speciale ordine del senato e del popolo o per forza di consuetudine per ogni singola serie (88), e perciò il Mommsen nega ai questori il carattere formale di archivisti dello Stato; ma, senza addentrarci in una discussione teorica (anche in linea di puro diritto l'affermazione sembra discutibile) è innegabile che essi lo avessero di fatto: e questo è quello che ora c'interessa.

Tesoro e archivio rimasero cosí affidati, durante tutto il periodo repubblicano, ai questori, e certo è strano che funzioni cosí delicate venissero attribuite a giovani inesperti (come tutti sanno, la questura è il primo gradino del *cursus honorum* senatorio) che nell'anno di durata della loro carica non avevano nemmeno il tempo d'impratichirsi (89): certo essi trovavano valido aiuto nei loro *apparitores*, che, esperti di quel ramo dell'amministrazione nel quale prestavano servizio in maniera praticamente permanente (90), erano in realtà, come vedremo, i veri padroni dell'archivio.

Cesare aveva forse ideata una riforma dell'erario, ma non poté recarla ad esecuzione: lo poté invece Augusto, che quella riforma inserí nel suo vasto piano di riordinamento dell'ammi-

di un senatoconsulto del 77 a. C. la custodia dell'erario era sorteggiata come una provincia fra i questori all'inizio della loro carica, v. MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 231 e cfr. CICERONE, *Verr. II*, 1, 13; anche nel linguaggio ufficiale la *cura tabularum* era chiamata provincia, v. la *lex Cornelia de XX quaestoribus*, C.I.L. I, 202, r. 1 segg.: *ad quaestorem urbanum quei aerarium provinciam optinebit*. MOMMSEN, *Ges. Schr.*, III, 303 e segg., parla di un archivio federale (cioè dei trattati internazionali) nel tempio della *Fides* sul Campidoglio: ma dalle sue parole stesse sorge il dubbio se si possa considerarsi archivio il luogo ove si muravano le tavole di bronzo dei *foedera* per esporle al pubblico.

(88) *Dr. publ.*, IV, 247. Mi par da riferire alla serie, non ai singoli depositi occasionali o quinquennali, la frase: « chaque depôt de ce genre se fondait vraisemblablement sur une résolution spéciale du sénat et du peuple » (testo tedesco: « Doch beruhte jede derartige Niederlegung wahrscheinlich auf besonderem Beschluss der Senats oder des Volkes » *Staatsrecht*, 2 Aufl., Lipsia 1877, II, 533).

(89) L'osservazione, prima che del MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 259, è di Tacito, v. avanti, nota 95, e di Plutarco, v. avanti, nota 114.

(90) Vedi avanti, § 9.

nistrazione e della costituzione romana, cui si dedicò dopo la battaglia di Azio. All'erario egli prepose non piú i questori, eletti dai comizi, ma due *viri praetorii*, scelti dal senato, col titolo di *praefecti aerari Saturni* (91); súbito dopo, però, insoddisfatto, cambiò ancora, e tesoro ed archivio furono affidati a due *praetores aerarii* (92); al tempo di Tiberio per il riordinamento dell'archivio, il ricupero delle carte mancanti e la sostituzione delle danneggiate con altrettante copie, furono posti accanto ad essi tre *curatores tabularum publicarum* o *tabulariorum publicorum* (93). Nel 44 Claudio sostituì ancora ai pretori due *quaestores aerarii Saturni*, scelti dall'imperatore (94); infine, nel 56, Nerone dette alla direzione dell'erario l'assetto definitivo, incaricandone due *praefecti aerarii Saturni*, scelti fra i *praetorii* dall'imperatore,

(91) Le fonti di questa e delle seguenti notizie sono indicate in ogni manuale di antichità romane. Basterà citare qui TACITO, *Annali*, XIII, 29, v. avanti, nota 95; SVETONIO, *Augusto*, 36: *Auctor fuit... ut cura aerarii a quaestoribus urbanis ad praetorios praetoresve transiret;* DIONE, LIII, 2, 1: ἐπειδὴ χρημάτων τῷ δημοσίῳ ἐδέησεν ἐδανείσατό τινα καὶ ἔδωκεν αὐτῷ, πρός τε τὴν διοίκησίν σφων δύο κατ' ἔτος ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων αἱρεῖσθαι ἐκέλευσε.

(92) DIONE, LIII, 32, 2 (23 a. C.): ὁ Αὔγουστος... στρατηγοὺς δέκα... ἀπέδειξε... ἔμελλον δὲ αὐτῶν... δύο ἐπὶ τῇ διοικήσει ὅσα ἔτη γενεσθαι. I *praetores aerarii* si trovano ricordati in alcune iscrizioni, fra cui p. e. quella contenente i frammenti dei fasti dei *sex primi*, v. avanti, nota 121 (r. 4 [*C. Cae*]*lio Rufo pr.*; r. 14 ...*Valente pr.*, ecc.).

(93) DIONE, LIII, 16, 2: ἐπεὶ πολλὰ τῶν δημοσίων γραμμάτων τὰ μὲν καὶ παντελῶς ἀπωλώλει, τὰ δὲ ἐξίτηλα γοῦν ὑπὸ τοῦ χρόνου ἐγεγόνει, τρεῖς βουλευταὶ προεχειρίσθησαν, ὥστε τὰ τε ὄντα ἐκγράψασθαι καὶ τὰ λοιπὰ ἀναζητῆσαι (16 d. C.). Sul titolo, cfr. C.I.L. X, 5182 e VI, 916: la lettura *tabulariorum publicorum* di quest'ultima iscrizione è sicura, e il MOMMSEN, che in *Ges. Schr.*, III, 307 segg. l'aveva dapprima rifiutata, si dové poi rircedere in *Dr. publ.*, IV, 260, nota 1.

(94) DIONE, LX, 24, 1, 2: τοὺς στρατηγοὺς τοὺς ἐπὶ τῆς διοικήσεος καταλύσας ταμίαις αὐτὴν κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἐπέτρεψεν οὐχ ὥστε καὶ ἐτησίους σφᾶς (ὅπερ ἐπί τε ἐκείνωνπρότερον καὶ ἐπὶ τῶν στρατηγῶν μετὰ ταῦτα ἐγίγνετο) ἄρχειν. Ἀλλ' οἱ δύο οἱ αὐτοὶ τρία ὅλα ἔτη αὐτὴν διῴκουν, καὶ οἱ μὲν στρατηγίας εὐθὺς ἐλάμβανον, οἱ δὲ καὶ μισθὸν ἔφερον, ὅπως ποτὲ καὶ ἔδοξαν ἄρξαι. C.I.L., VI, 1403: [*T. Do*]*mitio T. f. Vel. Decisio* [*III*]*viro capitali,* [*elec*]*to a Ti. Claudio Caesare* [*Augus*]*to Germanico, qui primus* [*quae*]*stor per triennium citra* [*sor*]*tem praeesset aerario Saturni, praetori.*

normalmente per un triennio (95). La sorveglianza dei tribuni e degli edili, durata sino all'11 a. C. (96), sembra non abbia mai avuto altro effetto che quello di aggiungere gli scribi edilici ai questorii nella materiale amministrazione delle carte.

9. L'archivio di Stato per lunghi secoli ebbe la medesima dimora che il tesoro pubblico, nel tempio di Saturno (97): ai tempi di Silla (precisamente nel 78 a. C.), forse per il continuo aumento del suo contenuto, moltiplicato dalle nuove forme amministrative che man mano andavano svolgendosi (98), fu costruita per esso una speciale sede sul Campidoglio, alla quale è rimasto il nome di *Tabularium* senz'altra aggiunta, come per indicare l'archivio per eccellenza: le sue mura poderose e la lunga galleria a volta rimangono ancora in piedi, testimoni eterni di un'arte architettonica che sfida i secoli (99).

(95) Per la successione dei cambiamenti nella direzione dell'erario, dal 23 a. C. al 56 d. C., abbiamo seguito KUBITSCHEK, *Aerarium*, in PAULY-WISSOWA, *Realencyclopädie*, I, parte I, coll. 670-671, LÉCRIVAIN, *Quaestores*, in DAREMBERG-SAGLIO, *Dictionnaire des Antiquités*, vol. VII, pag. 779, DE RUGGIERO, *Diz. epigr.*, I, 302-305. Tutta questa evoluzione è d'altronde riassunta in TACITO, *Annali*, XIII, 28-29: *Dein princeps* [scil. Nerone] *cura tabularum publicarum a quaestoribus ad praefectos transtulit. 29. Varie habita ac saepe immutata eius rei forma: nam Augustus senatui permisit deligere praefectos; deinde, ambitu suffragiorum suspecto, sorte ducebantur ex numero praetorum, qui praeessent; neque id diu mansit, quia sors deerrabat ad parum idoneos. Tunc Claudius quaestores rursum imposuit, iisque, ne metu offensionum segnius consulerent, extra ordinem honores promisit. Sed deerat robur aetatis eum primum magistratum capessentibus: igitur Nero praetura praefunctos et experientia probata delegit.*

(96) Vedi dietro, nota 65.

(97) PLUTARCO, *Quaest. Rom.* 42, si domanda perché la custodia dell'erario e dell'archivio fosse nel tempio di Saturno: διὰ τί τῷ τοῦ Κρόνου ναῷ χρῶνται ταμείῳ τῶν δημοσίων χρημάτων, ἅμα δὲ καὶ φυλακτηρίῳ τῶν συμβολαίων; e, scartando l'opinione che poi sarà espressa da SERVIO, *ad Aen.* VIII, 322 (*hunc deum* [scil. Saturno] *et legibus praeesse docet antiquitas: nam ideo et acceptae a populo leges in aerario claudebantur, quoniam aerarium Saturno dicatum erat*), trova una ragione storica: πρῶτος δὲ ταμεῖον ἀπέδειξε τὸ Κρόνιον, τῶν βασιλέων καταλυθέντων, Οὐαλέριος Ποπλικόλας, πειθόμενος εὐερκῆ καὶ καταφανῆ καὶ δυσεπιβουλευτὸν εἶναι τὸ τόπον.

(98) PETER, *Geschichtliche Litteratur*, *cit.* I, 223.

(99) Del *Tabularium* hanno, naturalmente, scritto quanti si sono occupati della topografia del Foro e del Campidoglio e dell'architettura

La rapida scorsa data nei paragrafi precedenti alla formazione dei documenti e delle serie che dalle singole magistrature affluivano poi in quelle gallerie ci ha dato la possibilità di apprezzare il loro valore archivistico, spiegandoci come, perché e per qual fine si fossero formate e fossero conservate. Siamo quindi in grado, ora, di redigerne una lista, direi quasi farne un inventario, largamente incompleto, certo, e piú che generico, ma tale tuttavia da non offrire solo una successione di parole vuote e di suoni senza significato, cioè tale da rappresentarci (confidiamo) l'archivio di Stato della repubblica romana nella sua vita e nella sua funzione: vi aggiungeremo anche la lista di altre serie, che da quelle di cui abbiamo potuto seguire la storia saranno rischiarate e spiegate nella loro essenza documentaria.

Il *Tabularium* comprendeva dunque, certamente:

1) i *libri sententiarum* del senato, cioè la serie dei senaconsulti depositati all'erario;

2) i documenti delle votazioni nei comizi e nei concili, consistenti soprattutto nelle liste dei voti redatte dai *rogatores*;

3) probabilmente, la serie delle leggi e dei decreti votati dal popolo e dalla plebe;

4) certamente, la serie delle rogazioni delle leggi e dei plebisciti, a partire dalla legge Licinia Giunia;

5) la lista del censo del popolo;

6) la lista del censo dei cavalieri;

7) le *tabulae iuniorum* redatte dai censori;

8) il registro di coloro *quibus in senatu sententiam dicere licet*, cioè, in quest'epoca, l'elenco dei senatori;

9) l'inventario dei beni immobili del popolo romano;

10) le tavole dei contratti coi *redemptores* e coi *publicani*.

romana. Ci limiteremo a ricordare MOMMSEN, *Ges. Schr.*, III, 309 segg., cit., JORDAN, *Topographie*, cit., I, p. II, pag. 147 segg.; WEISS, *Tabularium*, in PAULY-WISSOWA, *Realencyclopädie*, serie II, vol. IV, parte II, col. 1963; DUCATI, *L'arte in Roma*, cit., pagg. 64-65 e tav. XXVII.

Documentata è anche la presenza delle seguenti serie, per le quali non è possibile tuttavia un esame come quello che abbiamo potuto sommariamente fare per le precedenti:

11) liste degli ambasciatori inviati al popolo romano (100);

12) elenchi dei magistrati che giuravano l'osservanza di speciali leggi (101);

13) elenchi dei giudici, dalla legge Aurelia in poi (102);

(100) PLUTARCO, *Quaest. Rom.*, 43: διὰ τί δὲ οἱ πρεσβεύοντες εἰς Ῥώμην ὀποδενοῦν, ἐπὶ τὸν τοῦ Κρόνου ναὸν βαδίζοτες, ἀπογράφονται πρὸς τοὺς ἐπάρχους τοῦ ταμείου; e riferisce il costume dei donativi che in antico si usava fare agli ambasciatori, omesso ai suoi tempi ὑπὸ πλήθους τῶν ἀφικνουμένων. Vedi altresí CICERONE, *Pro Flacco*, ove tre ambasciatori, dando false indicazioni sul loro séguito *etiam aerarii nostri tabulas falsas esse voluerunt*.

(101) Cfr. p. e. *lex latina tabulae Bantinae*, C.I.L., I, 197, rr. 20-22: *Quei ex hance lege ioudicaverit is facito apud quaestorem urbanum eius quei ita utei supra scriptum est iouravit nomen perscriptum siet, quaestorque ea nomina accipito et eos quei ex hance lege apud se iurarint facito in taboleis popliceis perscribat* (il giuramento dei magistrati faceva irrevocabili le leggi, v. ROTONDI, cit. 164; MOMMSEN, *Dr. publ.*, VI, I, 416). Anche altri giuramenti sembra fossero conservati all'erario: per esempio quello di non modificare la verità dei fatti nei bollettini di guerra, v. MOMMSEN, cit., IV, 247, nota 1; I, 155, nota 2; VALERIO MASSIMO, II, 8, 1.

(102) Gli elenchi dei giudici sono in stretta connessione con l'introduzione della procedura formulare nei giudizi, tuttavia di essi non ci fu alcun bisogno finché la funzione giudiziaria fu riservata ai senatori. Quando la *lex Aurelia* del 70 a. C. attribuí il *munus iudiciarium* oltre che ad essi anche ai cavalieri e ai tribuni erari, gli elenchi si resero necessari, e la loro formazione fu affidata al pretore urbano (CICERONE, *Pro Cluentio*, 43: *Praetores urbani, qui iurati debent optimum quemque in lectos iudices referre*); sotto l'impero passò invece al principe, v. MOMMSEN, *Dr. publ.*, VI, II, 132 segg. Per la loro conservazione nell'erario, v. CICERONE, *In Pisonem*, 15, 36; *Philipp.* V, 5, 15 e cfr. PREMERSTEIN, cit., col 1958; DE RUGGIERO, *Diz. epigr.*, I, 301; *Lex repetundarum*, C.I.L., I, 198, r. 15: [*Praetor quei legerit, is quos e*]*x hac lege CDL viros legerit, facito in contione iuratoque sese.... [optumos eos iudices futuros esse quosque oetiles io*]*idices exaestumaverit esse, eosque CDL viros quos ex hace lege legerit is praetor omnis in taboleis puplicis scriptos in perpetuo habeto.*

14) resoconti dell'amministrazione finanziaria dei magistrati e dei promagistrati delle province (103);

(103) I governatori delle province erano tenuti, al loro ritorno, a presentare all'erario i conti della loro gestione finanziaria. La *lex Iulia de repetundis* del 59 a. C. li obbligò a lasciarne una copia prima di partire anche nelle due principali città della provincia medesima, ove probabilmente ne prendevano conoscenza i loro successori: cfr. CICERONE, *Ad familiares*, V, 20, diretta a Rufo, suo successore nel governo della Cilicia: *si rationum referendarum ius vetus et mos antiquus maneret, me relaturum rationes, nisi tecum pro coniunctione nostrae necessitudinis contulissem confecissemque, non fuisse. Quod igitur fecissem ad urbem, si consuetudo pristina maneret, ibi, quoniam lege Iulia relinquere rationes in provincia necesse erat easdemque totidem verbis referre ad aerarium, feci in provincia... Illud quidem certe factum est, quod lex iubebat, ut apud duas civitates, Laodicensem et Apamensem, quae nobis maxime videbantur, quoniam ita necesse erat, rationes confectas conlatas deponeremus*: tutta la lettera, del resto, non è che una lunga spiegazione sopra alcuni punti del conto di Cicerone, che a Rufo tornavano oscuri. V. anche CICERONE, *In Pisonem*, 25, 61: *Rationes ad aerarium continuo, sicut tua* [di Cesare] *lex iubebat, detuli... Quas rationes si cognoris, intelleges nemini plus quam mihi litteras profuisse. Ita enim sunt prescriptae scite et litterate, ut scriba, ad aerarium qui eas rettulit, perscriptis rationibus, secum ipse caput sinistra manu perfricans commurmuratus sit*: « *Ratio quidem hercle apparet, argentum* οἴχεται ! » dal che potrebbe dedursi anche che l'archiviazione di quelle *rationes* non fosse un semplice deposito, ma una vera trascrizione (*perscriptis rationibus*) e che delle entrate e delle spese si desse relazione anche narrativa (*scite et litterate*). Che il rendiconto fosse perciò non solo economico e comprendesse anche una relazione amministrativa, come suppone il DZIATZKO, cit., col. 561 (Verwaltungs und Rechenschaftberichte der Provincialbehörden) mi pare però sia correre un poco troppo. Secondo MOMMSEN, *Dr. publ.*, II, 387-88 comprendeva l'attivo, costituito dagli anticipi ricevuti dall'erario o percepiti sui *vectigalia*, il passivo, giustificato con documenti, e la rimanenza: era redatto dal questore al seguito del governatore, ma impegnava la responsabilità di questo, che in séguito fu obbligato a presentarlo personalmente all'archivio. Sulla *lex Iulia*, cfr. anche ROTONDI, cit., 389-90 e MARQUARDT, *Organisation de l'Empire*, Parigi, 1892, II, 547. Incerto è invece se i governatori depositassero all'erario anche i loro *acta* e i loro commentari: molti autori lo affermano, per esempio MARQUARDT, cit., pag. 547, nota 7; DZIATZKO, cit., col. 561; SACHERS, cit., col. 1964; O' BRIEN MOORE, cit., col. 851; ma si fondano tutti su quanto aveva scritto MOMMSEN, *Decret des Proconsul von Sardinien*, cit., *Ges. Schr.*, II, 343, ed il medesimo MOMMSEN, *Dr. publ.* 394, nota 6, ha poi rifiutato gran parte delle sue affermazioni. Il *codex ansatus* dei decreti

15) il libro di cassa dei questori medesimi, nella loro qualità di amministratori del tesoro (104);

16) gli elenchi dei dipendenti dai singoli magistrati, ai quali doveva esser corrisposto un salario o uno stipendio dal tesoro pubblico (105);

17) gli elenchi degli addetti dai *redemptores* ai servizi pubblici dei quali avevano avuto l'appalto (106);

di Elvio Agrippa, C. I. L., X, 7852, secondo le sue nuove idee, doveva trovarsi nell'archivio proconsolare, in Sardegna, cioè nel *tabularium Caesaris* di quella provincia, v. STEINWENTER, cit., pag. 16 segg., SACHERS, cit., col. 1966.

(104) MOMMSEN, *Dr. publ.*, II, 387; IV, 245. Non ci sono documenti che lo dimostrino, ma il fatto è certo; ugualmente certo dev'essere il luogo di conservazione, che era il più naturale.

(105) La *lex Cornelia de XX quaestoribus*, cit., C. I. L., I, 202, rr. 38-39, ordina: *Quas in decurias viatorum praeconum consul ex hac lege viatores praecones legerit, quorum viatorum praeconum nomina in eis decurieis ad aedem Saturni in pariete intra caulas proxume ante hanc legem scripta erunt, eorum viatorum praeconum ad quaestorem urbanum, quei aerarium provinciam optinebit, eam mercedem deferto.* FRONTINO, *De aquaeductibus*, 100: un senatoconsulto dell'11 a. C. ordina *uti quibus apparitoribus ex hoc senatus consulto curatoribus aquarum uti liceret, eos diebus decem proximis, quibus senatus consultum factum esset, ad aerarium deferrent, quique ita delati essent, iis praetores aerarii mercedem cibaria quanta praefecti frumento dando dare deferreque solent, omnia darent et attribuerent.* Così per i *beneficia* dei proconsoli (CICERONE, *Ad familiares*, V, 20, 7) e in generale per tutti gli *apparitores* dei magistrati, v. MOMMSEN, *Dr. publ.*, I, 380; IV, 245 e nota 4; DE RUGGIERO, *Diz. epigr.*, I, 307, voce *ad aerarium delatus*.

(106) FRONTINO, *De aquaeductibus*, 96: *Tutelam autem singularum aquarum locari solitam invenio; positamque redemptoribus necessitatem certum numerum circa ductus extra Urbem, certum in Urbem fervorem opificum habendi: et quidem ita, ut nomina quique eorum quos habituri essent in ministerio per quasque regiones, in tabulas publicas deferrent.* La registrazione all'erario era fatta per dare gli elementi necessari per il controllo dei lavori a quei magistrati cui spettava quest'incombenza, cioè normalmente i censori, ma talvolta anche gli edili e i questori: FRONTINO, ibid.: *eorumque operum probandorum curam fuisse per censores aliquando et aediles, interdum etiam quaestoribus eam provinciam obvenisse, ut apparet ex senatus consulto quod factum est C. Licinio Q. Fabio cos.*

18) gli elenchi degli alleati e degli amici del popolo romano (107);

Oltre queste serie, è probabile vi fossero anche:

19) i commentari dei consoli (108);

20) i commentari medesimi dei questori, ove dovevano trovarsi da una parte i verbali di versamento in archivio di tutto il materiale che vi era deposto dai magistrati, all'altra le operazioni compiute dai questori come direttori del tesoro e come giudici per il delitto d'omicidio (*quaestio parricidii*);

21) i commentari del senato, dopo che Cesare ne ordinò la redazione ufficiale (109);

22) in generale, gli atti delle varie magistrature che non rimanessero negli archivi familiari, cioè, pare, dopo il primo consolato di Cesare, tutti gli aventi carattere ufficiale (110).

Esaminando con una certa attenzione questo materiale documentario, riesce anche possibile dividerlo per provenienza, e ricostruire cosí in qualche modo sulla carta gli archivi della cui riunione era formato il *Tabularium*, come si può vedere nell'elenco seguente, nel quale abbiamo aggiunto alla indicazione delle serie il numero che le distingueva nel precedente:

Comizi e concilii:

4 rogazioni;

2 votazioni;

(107) Vedi per questi MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 247, nota 4: « E' attestato solo che la registrazione era ordinata dai consoli o dal pretore urbano (senatoconsulto di Asclepiade [C. I. L., I, 203] r. 23; LIVIO, XLIII, 61, 10) ma non può essere stata fatta che dai questori, tanto piú che le liste indicano anche la somma attribuita a ciascuno per la sua venuta a Roma, e quel pagamento non può esser fatto che dai questori ». Potrebbe darsi, però, che questi elenchi coincidessero con quelli degli ambasciatori di cui parla Plutarco, v. sopra.

(108) MOMMSEN, *Dr. publ.* IV, 247 e nota 5. La cosa è dubbia per quelli dei pretori.

(109) Vedi dietro, § 5 e nota 54.

(110) MOMMSEN, *Dr. publ.*, IV, 247; SACHERS, cit., col. 1964: « die Aktenstücke der einzelnen Magistraturen ».

3 leggi;

12 *sacramenta in leges.*

Senato:

1 *libri sententiarum;*

21 commentari.

Consoli:

19 commentari.

Censori:

5 *census populi;*

6 *census equitum;*

7 *tabulae iuniorum;*

8 elenco dei senatori;

9 inventario degli immobili del popolo romano;

10 contratti coi *redemptores* e coi *publicani;*

17 elenchi degli impiegati dei *redemptores.*

Pretori:

13 liste dei giudici;

22 commentari (?).

Questori urbani:

15 libro di cassa;

20 commentari;

11 elenchi degli ambasciatori al popolo romano;

18 elenchi degli alleati ed amici del popolo romano;

16 elenchi degli *apparitores* dei magistrati (111).

(111) Queste tre ultime serie abbiamo attribuite all'archivio dei questori urbani perché il motivo della loro costituzione è strettamente collegato col servizio del tesoro: per le serie 11 e 18 cfr. le note 100

Governatori delle province:

14 *tabulae rationum*;

14 commentarii (?).

Ulteriori attente ricerche nelle fonti e nella letteratura potrebbero forse permettere ad altri, piú dotti, piú abili e piú fortunati di noi, di aggiungere qualche altra serie a quelle che abbiamo elencato o specificare meglio il contenuto di alcune voci del nostro elenco, che, come per esempio il n. 22, serie non sono ma interi archivi. Ciò sarebbe certo molto interessante, ma, crediamo, non modificherebbe troppo le nostre conclusioni, che si riassumono nel constatare che se anche non consacrata da una legge apposita, la destinazione sostanziale dell'*aerarium Saturni*, sostituito poi dal *Tabularium*, ad archivio generale di Stato della repubblica romana, non può seriamente mettersi in contestazione (112).

Col secondo dei nostri elenchi abbiamo tentato un ordinamento delle serie di cui abbiamo notizia secondo il principio della provenienza, cioè il metodo storico. Non pretendiamo certo di aver sicuramente ricostruito l'ordine in cui i documenti erano collocati nelle gallerie del tabulario, e forse nemmeno i singoli archivi che lo componevano: potrebbe darsi anche che, entrando nell'archivio di deposito, le serie si disponessero in semplice ordine cronologico e che si perdesse la distinzione fra un archivio e l'altro. Tuttavia, non sappiamo deciderci a non

e 107, per la serie 16 è da osservare che poiché essa doveva servire di base al pagamento degli stipendi, doveva necessariamente appartenere all'archivio dei questori: i magistrati che depositavano quegli elenchi non facevano che redigerli materialmente, allo stesso modo come ora per lo stesso scopo i singoli uffici redigono le note nominative degli impiegati, che rimangono poi alla direzione provinciale del Tesoro.

(112) Sommarie indicazioni del contenuto archivistico dell'*aerarium Saturni* hanno dato, naturalmente senza pretese di compiutezza (lontane, del resto, da noi piú che da chiunque altro) e in via d'esemplificazione, MOMMSEN, *Dr publ.*, IV, 245 segg.; PETER, *Geschichtliche Litteratur*, cit., I, 233 segg.; DE RUGGIERO, *Diz. epigr.*, I, 301; KUBITSCHEK, *Aerarium*, in PAULY-WISSOWA, *Realencyclopädie*, I, p. I, col. 669; DZIATZKO, *Archive*, ivi, vol. III, col. 561; KORNEMANN, *Tabulae publicae*, ibid., serie II, vol. VIII, col. 1958: SACHERS, *Tabularium*, ibid., col. 1964.

pensare che quel metodo è il più naturale, anzi l'unico naturale, e si presenta da sé alla mente di qualunque archivista che le sue carte conservi per scopi unicamente amministrativi, senza sospettare un loro futuro interesse storico e senza preoccuparsi di sistemi e di teorie, anzi senza immaginare che possa esistere una dottrina archivistica. Ripetiamo ancora che non intendiamo formulare un'ipotesi precisa; ma nello stesso tempo non sappiamo resistere alla tentazione di pensare che nelle copie d'archivio pervenuteci le indicazioni poste dagli scribi che tali copie rilasciarono non solo fanno espressa menzione del magistrato dal quale provengono le scritture, ma mostrano che per alcuni documenti, per esempio i senatoconsulti, si tenevano libri speciali (112 bis), ciò che riporta necessariamente a una serie; e la serie (quando non sia artificiale, ma allora non è piú serie) è la base appunto dell'ordinamento degli archivi secondo il metodo storico o principio di provenienza. Queste serie, poi, sarebbero state tenute in ordine cronologico di presentazione all'archivio medesimo, non già di emanazione del provvedimento (113): e se ciò fosse eseguito in tempi moderni sarebbe considerato come la piú scrupolosa attuazione di quel metodo. E, riflettendo, si potrebbe anche pensare che codesto metodo storico, in fin dei conti, non è poi altro che l'assenza di ogni schema preconcetto,

(112 bis) CICERONE, *Ad Atticum*, XIII, 33: *is liber in quo sunt senatus consulta Cn. Cornelio L. Mummio consulibus;* C. I. L., VIII, 270: *descriptum et recognitum ex libro sententiarum in senatu dic[ta]rum... T. Iuni Nigri C. Pomponi Camerini consulibus;* C. I. L., X, 7852, cit.: *descriptum et recognitum ex codice ansato L. Helvi Agrippae proconsulis;* papiro CPR I, 18 (v. dietro, nota 15: ἐκ τόμου [ὑπο]μνημάτων Β]λαισίου Μα[ρ]ιάνου ἐπάρχου, κτὲλ. Anche gli archivi imperiali, sui quali siamo assai meglio informati, ci mostrano coincidenza fra l'ordinamento degli *scrinia* e i *volumina* dell'archivio: e in ciò è l'essenza medesima del metodo storico.

(113) O' BRIEN MOORE, cit., col. 805. A ciò potrebbe attribuirsi anche la datazione per anno questorio, diverso dal consolare, che è insieme presupposta e svelata dal senatoconsulto *de iudaeis* in FLAVIO GIUSEPPE, *Ant. iud.*, XIV, 10, 10, v. dietro nota 30, e si trova abbinata a quella consolare nel senatoconsulto *de Aphrodisiensibus*, C. I. Gr., II, 2737: [Σέξτου Πομπείου Σεξτίου υἱοῦ καὶ Λευκίου Κορνιφικί]ου Λευκίου υἱοῦ ὑπάτων, ἐκ τῶν ἀ[ναγεγραμμένων... κεφαλαίῳ π]έμπτῳ ἕκτῳ ἑβδόμῳ ὀγδόῳ ἐνάτῳ τα[μιευτικῶν δέλτων .. ταμιῶ]ν κατὰ πόλιν, δέλτῳ πρώτῃ.

la naturale stratificazione delle carte allorché non intervenga alcuna presunzione razionalistica a turbarla; e si finirebbe forse per concludere che non ci sarebbe poi nulla di strano se fosse stato applicato anche dagli scribi dei questori all'erario di Saturno: sicché si formulerebbe proprio quell'ipotesi che si protestava non voler formulare, e che in realtà è meno arrischiata di quanto a prima vista potrebbe sembrare.

9. L'archivio era posto sotto la sorveglianza dei questori, coadiuvati dai tribuni e dagli edili: ma si è visto che questi non se ne curavano, quelli non avevano la scienza e l'esperienza necessaria per maneggiare non solo il danaro, ma anche le carte pubbliche fra cui erano gli insostituibili originali delle leggi e dei piú gelosi decreti della città: sicché in realtà veri archivisti erano gli impiegati che dipendevano da quei magistrati, i quali non solo non erano in grado di esercitare alcun controllo, ma dovevano spesso ricorrere a loro per consiglio ed istruzione (114).

Gli scribi questorii costituivano infatti una specie di aristocrazia fra gli *apparitores* dei magistrati romani, tanto da pretendere che quell'ufficio desse loro diritto di essere annoverati fra gli *equites*, e la pretesa era in certo modo giustificata dal fatto che in realtà la maggior parte di essi apparteneva per nascita all'ordine equestre (115). La loro dottrina nel diritto e

(114) PLUTARCO, *Cato minor*, 16: τῶν περὶ τὸ ταμιεῖον ὑπηρετῶν καὶ γραμματέων, οἱ διὰ χειρὸς ἀεὶ τὰ δημόσια γράμματα καὶ τοὺς νόμους ἔχοντες, εἶτα νέους ἄρχοντας παραλαμβάνοντες δι' ἀπειρίαν καὶ ἄγνοιαν ἀτεχνῶς διδασκάλων ἑτέρων καὶ παιδαγωγῶν δεομένους, οὐχ ὑφίεντο τῆς ἐξουσίας ἐκείνοις, ἀλλὰ ἦσαν ἄρχοντες αὐτοί. A questo stato di cose si riferisce CICERONE, *De legibus*, III, 20, 46: *legum custodiam nullam habemus, itaque eage leges sunt, quas apparitores nostri volunt, a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam nullam habemus*, non alla mancanza di un archivio ove fossero conservate le leggi. Lo stesso inconveniente avvertiva TACITO, *Annali*, XIII, 29, v. dietro, nota 95.

(115) MOMMSEN, *Dr. publ.* I, 400, nota 3. Orazio era *scriba quaestorius*, e se ciò non prova nulla riguardo alla nascita, perché tutti sanno che il poeta era figlio di un liberto, prova però che quell'impiego non era ritenuto indecoroso da un uomo che aveva ricevuta una finissima educazione, aveva studiato presso i piú apprezzati maestri e aveva coperta la carica di tribuno militare, com'era Orazio, quando chiese (o comprò) lo *scriptum*. Il provinciale che avesse esercitato a Roma l'impiego di

nella scienza dell'amministrazione nessuno contestava, e lo stesso Cicerone, che nelle sue opere filosofiche è tutt'altro che tenero con loro, fino a chiamarli sdegnosamente *librarii* o copisti, nelle sue orazioni li tratta invece con deferenza: ma il fatto di ricevere uno stipendio li distingueva nettamente dai magistrati, le cui cariche erano gratuite (116).

Secondo la legge Cornelia *de XX quaestoribus*, erano nominati dai questori di tre anni in tre anni, per un servizio annuale (117), ma poiché non vi era alcun ostacolo a una rielezione immediata, ben presto la loro nomina divenne in pratica vitalizia, e alla fine della repubblica pare avessero conseguito anche legalmente il diritto alla riconferma annuale dell'impiego, salvo, naturalmente, casi di demerito (118). Appunto da questa effettiva permanenza nelle loro funzioni essi traevano certamente la pratica e la conoscenza delle leggi che li metteva in condizioni così privilegiate in confronto dei loro superiori.

Erano ordinati corporativamente in tre decurie, prima di nove poi di dodici ciascuna (119) (vi si deve aggiungere anche una quarta, quella degli scribi edilici, che pure prestavano servizio presso l'erario) e anche questo ordinamento sembra attesti la loro superiorità sugli scribi degli altri magistrati: si fa, anzi, per essi menzione esplicita di un *ordo scribarum*, allo stesso modo che per i senatori e per i cavalieri (120). A capo dell'*ordo* erano i *sex primi* o *curatores*, dei quali si sono ritrovati tre frammenti

scriba, tornato a casa, copriva spesso le piú alte cariche municipali: si ricordi il riso di Orazio, piú che nel trovare un suo ex-collega pretore di Fondi, nel vederlo prendere cosí solennemente sul serio la sua carica: *Fundos Aufidio Lusco praetore libenter — linquimus, insani ridentes praemia scribae — praetextam et latum clavum prunaeque vatillum* (*Sat.*, I, 5, 34-36).

(116) Mommsen, *Dr. publ.*, I, 401, nota 4: il testo di Cornelio ivi addotto, però, mi sembra riguardi piuttosto gli scribi privati.

(117) *C. I. L.*, I, 202; sull'interpretazione, cfr. Mommsen, ivi, pag. 110 = *Ad legem quam dicunt de scribis viatoribus* etc., in *Ges. Schr.* III, 455 segg.

(118) Mommsen, *Dr. publ.*, I, 348.

(119) Kornemann, *Scriba*, in Pauly-Wissowa, *Realencyclopädie*, serie II, vol. III, col. 850.

(120) La superiorità sugli scribi privati non è nemmeno da mettere in discussione: cfr. Kornemann, *Scriba* l. cit. per l'*ordo scribarum*, v. Cicerone, *Verr. III*, 78, 89, 183, 184, e cfr. Mommsen, *Dr. publ.*, I, 384.

dei fasti (121); ad essi spettava la direzione delle operazioni d'archivio, ivi compresa l'autorizzazione ad estrarre copie per uso privato (122), e a causa del loro ufficio erano parzialmente esentati dal *munus tutelae* (123). Ogni anno si destinavano due scribi al servizio dei questori che partivano per le province, e ad essi era affidata la materiale redazione dei conti del governatore (sicché, come è stato osservato, i conti dell'erario eran sempre eseguiti dai suoi impiegati) e poiché dopo Silla le tre decurie comprendevano in tutto trentasei scribi, risulta che ne rimanevano a Roma quattordici ad esercitare l'ufficio loro di ragionieri e di archivisti; e un qualche aiuto avranno pur dato i dodici componenti la decuria edilizia, finché Augusto non li tolse dal servizio dell'erario.

Gli scribi erano (si sarebbe detto qualche tempo fa) impiegati di concetto: avevano cioè funzioni direttive e non eseguivano materialmente lavori d'ordine e di semplice trascrizione: per questi negli archivi dei municipi esistevano impiegati di categoria inferiore, i *librarii*, a Roma invece quelle mansioni erano

(121) Di un primo frammento di tali fasti, relativo agli anni 80-81 d. C. (gli altri sono del 12-20) dié notizia il BORGHESI, *Frammenti di fasti*, nel *Bullettino dell'Istituto archeologico* del 1856, pag. 59 e segg. Egli aveva compreso trattarsi di un collegio d'impiegati all'erario, ma pensava erroneamente ai *viatores*: scoperti gli altri frammenti, ne ha trattato il MOMMSEN, *I fasti dei sex primi ab aerario*, nelle *Mittheilungen des k. deutsch. archäol. Instituts*, röm. Abt., Bd. I, 1891, pag. 157 segg.: quanto ne rimane è in C. I. L. VI, 32270. Forse l'esposizione dei fasti fu ordinata da un senatoconsulto, di cui rimane solo la parte finale, frammentaria, che riferisco da C. I. L. VI, 32272, con le restituzioni del MOMMSEN G [*ut ad aerarium nomina eorum, qui secundum id*] *decretum* [*creati sunt, eius anni consulibus et prae*]*toribus aerario praescr*[*iptis publice proponatur*] *sei quit de le*[*gendis scribis quaestoriis Cn. Pis*]*o L. Se*[*n*]*tius cos. alter ambove si ei*[*s videbitur, dum ne quid*] *contra legem tulerin*[*t, alive qui magistratus deind*]*e fuerint. Censuere. In senatu fuerunt CCCCV... L. Aeliu*[*s..... s*]*ex prim. c*(*ur. ? scripsit*).

(122) O almeno, dato che, come sembra, solo il magistrato era competente a concedere quell'autorizzazione, spettava a loro comunicarla agli archivisti: CICERONE, *De natura deorum*, III 30: *sessum it praetor... ut iudicetur... qui transcripserit tabulas publicas: id... L. Alenus fecit, cum chirographum sex primorum imitatus est.*

(123) *Fragm. Vat.* § 124: *hi qui sunt ex collegio sex primorum habent a tutelis excusationem, sed non simpliciter, sed post unam.*

affidate a servi pubblici, posti sotto gli ordini degli scribi (123 bis). Impiegati inferiori erano invece i *viatores quaestorii ab aerario Saturni*, e anch'essi, riuniti in una decuria, sembra godessero considerazione un poco superiore a quella dei *viatores* degli altri magistrati, se dobbiamo giudicare dalla presenza fra loro di molti ingenui e anche di qualche appartenente all'ordine equestre. Non pare però che fossero specificamente adibiti a lavori d'archivio: alcuni di loro avevano certamente compiti di cassieri, altri di semplici corrieri (124).

10. L'archivio nasce, come si è detto, soprattutto dalla necessità di documentare l'amministrazione finanziaria, e perciò forma tutt'uno, dapprima concettualmente, poi solo materialmente, col tesoro. Alla documentazione finanziaria si aggiunge poi man mano, quasi per forza di cose, quella amministrativa in genere, ma lo scopo rimane sempre concreto e limitato alla trattazione degli affari di governo, alla soddisfazione di esigenze attuali o future, ma distintamente prevedibili, dell'amministrazione dello Stato: l'idea di riporvi qualche cosa soltanto perché i tempi avvenire ne abbiano conoscenza, il desiderio di perpetuare la memoria delle persone e dei fatti, di fornire, insomma, materiale agli storici futuri, è del tutto estranea agli archivi romani, e, quando è presente, costituisce anche ai tempi moderni un imbastardimento del concetto di archivio: sono solo i posteri che la collegano a quei depositi di scritture, allorquando hanno perduto qualsiasi interesse attuale diverso da quello storico.

Formato dunque per concreti scopi amministrativi, l'archivio dell'erario di Saturno era usato in primo luogo dall'amministrazione, cioè dai magistrati: ma tutto quello che si è detto fin qui non è, in sostanza, che una dimostrazione di queste proposizioni, e non è il caso d'insistervi ancora. Si dovrà invece osservare che appunto la sua vitalità amministrativa, cioè pubblica, fece sí che presto trovasse utile servirsi di esso anche il pubblico in genere, cioè coloro che non partecipavano al governo,

(123 bis) Atti degli Arvali, C.I.L. VI, 2086 : [*in locum Eucar*]*pi publici Corneliani promoti ad tabulas quaestorias transcribendas substitutus est Epictetus Cuspianus publicus*, etc.

(124) V. su essi MOMMSEN, *Dr. publ.*, I, 409 e note 3, 4 ; 411 e nota 7 ; 412 e note 1, 2.

e in primo luogo quelli che erano direttamente interessati, generalmente come destinatari delle norme giuridiche, da decreti o da atti amministrativi dei magistrati. Si trassero così dall'archivio numerosissime copie ed estratti, che però sono andati tutti perduti, ad eccezione di alcuni che furono poi incisi nel marmo e nel bronzo per conservarne piú a lungo la memoria o la documentazione o ci sono stati conservati da testi letterari. A taluni abbiamo già ripetutamente accennato, per esempio alla nota iscrizione di Oropo, che deve esser stata tratta dall'archivio cittadino e nella quale figurano estratti di commentari dei consoli e di libri dei senatoconsulti; ai senatoconsulti *de Iudaeis* riferiti da Giuseppe Flavio; al senatoconsulto *de Aphrodisiensibus* pervenuto nell'iscrizione che era stata fatta ed esposta in Afrodisia; al senatoconsulto *de nundinis saltus Beguensis*, anch'esso conservato in un'iscrizione, e via dicendo. Ma quasi tutti i senatoconsulti che ci sono giunti (125) e cosí le sentenze e gli atti pubblici (126) raramente derivano dagli archivi in modo diretto: per lo piú o sono essi stessi copie autenticate (è il caso di molti papiri dei tempi imperiali) o sono iscrizioni tratte da copie simili. Ciò può esserci testimonio della grande diffusione man mano raggiunta dall'uso degli archivi pubblici da parte dei privati (127), che non sempre era fatto per scopi amministrativi: Catone, per esempio, aveva fatta fare per proprio conto (e pagata anche salata) la copia di tutti i bilanci della repubblica dal tempo di Silla a quello della sua questura, e li studiava assai

(125) Sono in tutto 54: vedine l'elenco in O' Brien Moore, *Senatusconsultum*, cit., coll. 808-810, che però ha il difetto di far riferimento solo a volumi come il *Sermo Graecus* del Viereck, la *Sylloge* del Dittenberger, il Dessau e simili, mentre sarebbe stato opportuno citare anche le grandi raccolte, come il C. I. L. e le I. Gr., che non mancano in nessuna biblioteca che si rispetti, mentre possono mancare quelle opere, sebbene siano di mole minore.

(126) Elenco in Bonfante, *Storia del diritto Romano*, Milano, 1934, IV ediz., vol. II, pag. 217 segg.

(127) All'uso privato degli archivi allude indirettamente, in maniera da farlo credere comunissimo, Virgilio, *Georg.*, II, 498-502: *neque ille* [scil. *qui potuit rerum conoscere causas*] *aut doluit miserans inopem aut invidit habenti — quos rami fructus, quos ipsa volentia rura — sponte tulere sua carpsit, nec ferrea iura — insanumque forum aut populi tabularia vidit*: v. avanti, nota 142.

frequentemente, certo per trarne insegnamenti politici ed economici (128).

I documenti poc'anzi citati ci permettono anche di ricostruire il perfezionato e un po' complicato sistema di comunicazione dei documenti al pubblico usato negli archivi romani. Non pare che la pubblicità fosse incondizionata (del resto non lo è stata mai del tutto, e a stretto rigore non lo sarebbe nemmeno ora): probabilmente occorreva prima d'ogni altra cosa chiedere autorizzazione di avere in visione il documento ed estrarne copia al magistrato da cui dipendeva l'archivio (129) cioè, nel caso dell' *aerarium Saturni*, al questore: se era accordata, i *sex primi* comunicavano quell'autorizzazione agli scribi (130) che esibivano il documento cercato. Allora l'interessato medesimo, o forse anche un *publicus* dell'erario, eseguiva la copia, nel cui protocollo erano per lo più inserite tutte le indicazioni archivistiche necessarie a precisare il codice esibito e ad identificare il passo preciso cui si faceva riferimento (131). La collocazione e

(128) PLUTARCO, *Cato minor*, 18, 4: ...αὐτὸς δὲ βιβλία λόγους περιέχοντα δημοσίων οἰκονομιῶν ἀπὸ τῶν Σύλλα χρόνων εἰς τὴν ἑαυτοῦ ταμιείαν ὠνησάμενος πέντε ταλάντων ἀεὶ διὰ χειρὸς εἶχεν.

(129) Il principio appare poi legislativamente fissato in età posteriore, ai tempi dei Severi, da PAOLO, fr. 45 § 4 D. 49, 14: *fiscus actorum suorum exempla hac conditione edit, ut is, cui fit describendi potestas, adversus se vel rem publicam his actis ne utatur*. Ma doveva essere certamente applicato anche prima: cfr. MOMMSEN, *Decret des Proconsul von Sardinien*, cit., *Ges. Schr.*, III, 344.

(130) Cfr. dietro, nota 122.

(131) Nell'archivio proconsolare della Sardegna è uno scriba questorio che comunica il codice dei decreti di Elvio Agrippa (dietro, nota 30); a Caere è il magistrato (probabilmente l'edile prefetto dell'erario) che ordina la comunicazione allo scriba: C. I. L. XI, 3614: *Descriptum et recognitum factum in pronao aedis Martis ex commentario quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per T. Rusticum Lysippum scribam, in quo scriptum erat*, etc.: e non c'è alcuna ragione di credere, osserva giustamente il MOMMSEN, *Dr. publ.*, I, 396, nota 1, che le cose andassero diversamente a Roma. Tanto piú — possiamo aggiungere — che una prova indiretta possiamo averla nel passo di Cicerone citato alla nota 122, e che simile procedura è rigorosamente documentata, per l'anno 139 d. C. e per l'archivio imperiale dalla iscrizione di Smirne in C. I. L. III, 411, che si apre con una petizione, in cui, dopo aver ricordata una concessione fatta dall'imperatore Adriano, della quale si desidera copia, Sestilio Acutiano, petitore in rappresentanza degli Smirnei, continua:

l'autenticazione, espresse con la formula *descriptum et recognitum* (la cui seconda parte è da confrontare, per il suo valore diplomatico, con l'ἀνέγνων degli ὑπομνηματισμοί romano-egizi e col *recognovi* dei rescritti imperiali) avveniva per mezzo di testimoni che sigillavano la copia; ma talvolta manca ogni indicazione di testi, pur essendo presente la formula, e dobbiamo allora supporre che l'autenticazione fosse concepita come fatta d'ufficio dagli archivisti medesimi.

Tutto ciò, naturalmente, valeva per i casi in cui dagli archivi si desiderava estrarre copie munite di qualche valore giuridico, cioè quando tali copie si destinavano a scopi giudiziari o amministrativi: siamo invece completamente all'oscuro sull'utilizzazione degli archivi per scopi diversi da quelli. Certo, anche nei tempi repubblicani cominciò a comprendersi il valore degli archivi per la storiografia, e anche i tanto maltrattati annalisti, da Fabio Pittore a Cincio Alimento, a Sempronio Tuditano, a Celio Antipatro, si servirono, com'è noto, di archivi: lo si sa certamente per quelli pontificali, ove, oltre gli annali, si conservavano i libri dei magistrati, ma certo non trascurarono l'archivio di Stato, perché è dimostrato che trassero profitto dalle *tabulae censoriae* (132). Polibio ha certamente consultato ar-

φιλόθεε καὶ φιλάνθρωπε Καῖσαρ, κελεῦσαι δωθῆναί μοι τὰ ἀντίγραφα τῶν ὑπομνημάτων, ὡς καὶ ὁ θεὸς πατὴρ συνεχώρισεν. Segue poi il rescritto imperiale: *Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius Sextilio Acutiano. Sententiam divi patris mei, si quid pro sententia dixit, describere tibi permitto. Rescripsi, recognovi. Undevicensimus. Act. VI id. apriles Romae, Caes. Antonino II et Praesente II cos.*, ove l'enigmatica parola *undevicensimus* è variamente interpretata. Segue quindi la mensione dell'apposizione del sigillo, alla presenza di sette testimoni: ἐσφραγίσθη ἐν Ῥώμῃ, πρὸ τριῶν νωμῶν Μαίων, αὐτοκράτορι Καίσαρι Αἰλίῳ Ἀδριανῷ Ἀντωνείνῳ τὸ β', Γαΐῳ Βρουττίῳ Πραισήντι τὸ β' ὑπάτοις. Παρῆσαν Τ. Φλαύιος Μακρεῖνος Σιμωνᾶς ecc. e finalmente l'ordine dato dall'archivista a due subalterni (due servi imperiali) di comunicare il documento: *Stasime, Dapeni, edite ex forma sententiam vel constitutionem.* Siamo ai tempi di Antonio Pio, che non sono quelli repubblicani, e l'archivio imperiale aveva costituzione diversa da quello del popolo e del senato: ma i princípi archivistici generali dovevano esser simili per l'uno e per l'altro e preesistere all'Impero.

(132) Pais, *Storia critica di Roma durante i primi cinque secoli*, II, Roma, 1915, pagg. 504-505.

chivi (133), e lo stesso, da taluni passi della sua opera, può credersi facesse anche Livio (134): nessuno, naturalmente, traendovi quel frutto che ne avrebbe ricavato qualche dottissimo filologo tedesco, del che il Mommsen, con burbanza ingenuamente antistorica, aspramente li rimprovera (135). E forse non è un caso che Lutazio Catulo, l'edificatore del *Tabularium* sul Campidoglio, fosse egli stesso uno scrittore di storie.

Più tardi l'uso degli archivi si farà ancora più frequente presso gli storici, che vi accenneranno apertamente: Tacito ha esaminati di sicuro i commentari del senato (136), e cosí Svetonio, che da essi trae un decreto, di poco posteriore alla morte di Augusto (137), cosí Plinio il giovane, che trascrive anch'egli da quei

(133) Di fonti archivistiche non si occupa. e con ragione, lo studio del BELOCH, *Polybius quellen in dritten Buche*, in *Hermes*, vol. L, 1915, pag. 137 e segg.: ne parlano, invece, il BRESKA, *Untersungen über die Quellen des Polybius*, Berlino, 1880 e altri. Del resto, è cosa tanto risaputa da non metter conto di fare altre citazioni.

(134) IV, 7, 10: *Idque* [il *foedus ardeatinum*] *monumenti est consules eos illo anno fuisse, qui neque in annalibus priscis neque in libris magistratuum inveniuntur.*

(135) MOMMSEN, *Römische Geschichte*, 7. Aufl., Berlino, 1881, vol. I, pag. 217-18: « Nicht die Unkunde der Schrift, vielleicht nicht einmal der Mangel an Documenten hat uns die Kunde der ältesten römischen Geschichte entzogen, sondern die Unfähigkeit der Historiker derjenigen Zeit, die zur Geschichtsforschung berufen war, die archivalischen Nachrichten zu verarbeiten und ihre Verkehrtheit für die älteste Epoche Schilderung von Motiven und Charakteren, Schlachtberichte und Revolutionserzählungen begehren und darüber das zu vernächlassigen, was die vorhandende schriftliche Ueberlieferung dem ernsten und entsagenden Forscher nicht verweigert haben würde »

(136) TACITO, *Annali*, XV, 74, all'anno 69: *reperio in commentariis senatus Cerialem, consulem designatum, pro sententia dixisse*, ecc. PETER, op. cit., I, 207, nota I, accenna anche ad *Ann.* II, 88: *Reperio aput scriptores senatoresque eorumdem temporum* [19 d. C.] *Adgandestrii, principis Chattorum, lectas in senatu litteras*, ecc. ove il Grimm e il Mommsen hanno proposto la restituzione *senatoriisque eorumdem temporum actis, Gandestrii*, ecc.

(137) SVETONIO, *Augusto*, 5: *Nam, ut senatus actis continetur, cum C. Laetorius, adolescens patricii generis, in deprecanda graviore adulterii pena, praeter aetatem atque natales, hoc quoque patribus conscriptis allegaret, se esse possessorem ac velut aedituum soli, quod primum divus Augustus nascens attigisset*: i particolari narrati, mentre ci garantiscono la visione diretta dei documenti da parte dell'auto-

documenti un senatoconsulto (138), cosí Frontino (139), così infine altri autori piú tardi (140). Ma tutto questo appartiene ai tempi imperiali; e come in essi tutta l'archivistica assume forme veramente perfezionate e tali da non sembrare gran che inferiori ai sistemi che usiamo ai tempi nostri, cosí anche il concetto medesimo dell'archivio si evolve: vi fa il suo ingresso l'idea della memoria eterna dei fatti (141) e quello della *fides* delle scritture degli archivi pubblici (142): è insomma un capitolo nuovo che si apre nella storia dell'archivistica e che, se le cose e le forze lo permetteranno, ci ripromettiamo trattare prossimamente.

re, ci mostrano anche che egli ebbe sotto gli occhi non la raccolta dei senatoconsulti, ma quella dei commentarii.

(138) PLINIO IL GIOVANE, *Epist.* VI, 2: letta un'epigrafe posta sotto la statua di Pallante, attestante che per senatoconsulto gli erano stati decretati gli ornamenti pretorii e un regalo di quindici milioni di sesterzi, *mihi visum est praetium operae ipsum senatus consultum quaerere. Inveni tam copiosum et effusum ut ille superbissimus titulus modicus atque etiam demissus videretur*, e segue poi riferendo le parole del senatoconsulto e commentandole con feroce sarcasmo. Ciò mostra che a Plinio era relativamente facile l'accesso all'archivio, se vi andò per soddisfare una semplice curiosità, e che poté trarre copia del documento con tutto comodo.

(139) Vedi dietro, note 105 e 106.

(140) Vedi per tutti, cosí come per gli altri elencati nel testo PETER, cit., I, 207.

(141) L. 30 § 2 C. 1, 4: ...ἐν αὐτοῖς τοῖς τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας ἀρχείοις ἀποτίθεσθαι τὰ πραττόμενα θεσπίζομεν, ὥστε εἶναι διηνεκῆ τοῦ πράγματος μνήμην καὶ μὴ παραπόλλυσθαι τοῖς τυχοῦσι τῆς κηδεμονίας τὴν ἐντεῦθεν ἀσφάλειαν.

(142) La teoria della *fides* delle scritture conservate negli archivi è parallela allo sviluppo della prova scritta in confronto di quella testimoniale, ma non si confonde con essa. Ignota sembra all'età repubblicana, ma ad un principio di essa mi sembra accenni l'*aut populi tabularia vidit* di Virgilio (*Georg.* II, 502, v. dietro, nota 127) che, messo com'è in rapporto coi *ferrea iura* e con l'*insanum forum* mi sembra deva alludere a ricerche che si dovevano compiere frequentemente nell'archivio di Stato in occasione di processi: forse per accertare il tenore delle leggi o forse, piú probabilmente, per procurarsi i documenti probatori per la causa; e se vi si ricorreva così frequentemente, segno è che già si ritenevano muniti di grande forza probativa. Allo sviluppo successivo della teoria hanno probabilmente giovato gli esempi greco-egizi della ἀναγραφή, della δημοσίωσις, della βιβλοθήκη ἐγκτήσεων: ma ciò avviene in periodo imperiale, e non è il caso di

occuparcene ora. Desidero solo citare un passo, assai noto agli studiosi di storia del cristianesimo, ma sfuggito (mi sembra) finora ai ricercatori della storia civile, che contiene l'affermazione della *fides* più incondizionata attribuita ai documenti d'archivio, non da parte dello scrittore, che potrebbe essere un'eccezione, ma dell'opinione pubblica del mondo ellenico o ellenizzato. Il passo, che non può essere anteriore al 117 d. C., perché a tale anno è certamente anteriore la morte dell'autore, è in IGNAZIO, *Ad Philadelphenos*, 8: ἐπεὶ ἤκουσά τινων λεγόντων, ὅτι ἐὰν μὴ ἐν τοῖς ἀρχείοις εὑρω, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ οὐ πιστεύω· καὶ λέγοντός μου αὐτοῖς, ὅτι γέγραπται, ἀπεκρίθησάν μοι, ὅτι προκεῖται. Ἐμοὶ δὲ ἀρχεῖά ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός, τὰ ἀθήκια ἀρχεῖα ὁ σταυρὸς αὐτοῦ καὶ ὁ θάνατος, κτέλ.